

CIAO ESPAÑA

VADEMECUM PER GLI ITALIANI IN SPAGNA



Guida alla burocrazia spagnola e
ai principali Servizi Consolari

Si ringrazia per la collaborazione l' Ambasciata d'Italia a Madrid, la Cancelleria Consolare di Madrid e il Consolato Generale d'Italia a Barcellona.

Hanno collaborato alla redazione di questo manuale:

Renato Spizzichino - Dottore Commercialista
www.renatospizzichino.com

Estempore Agencia Creativa - www.estempore.com
Illustrazioni: Donato Sammartino e Gianluca Lagrotta

Pasqualino Bongiovanni - Poesia "CANTO DEI NUOVI EMIGRANTI"

Stampa: www.Exaprint.es

Per contatti Comites Madrid scrivere a: segreteria@comitesspagna.info
Per contatti Comites Barcellona scrivere a: comitesbarcellona@gmail.com

Copia gratuita senza valore commerciale

©2018 - Comitato Italiani all'Estero di Madrid

CIAO ESPAÑA

VADEMECUM PER GLI ITALIANI IN SPAGNA

Guida alla burocrazia spagnola e ai principali Servizi Consolari

Questo Vademecum è una guida pratica, anche se non esaustiva, che descrive le principali e più importanti informazioni che un italiano deve conoscere appena arrivato in Spagna come cittadino Europeo.

Realizzato in data: 15 Dicembre 2018

Norme e procedure possono subire variazioni



CANTO DEI NUOVI EMIGRANTI

(Omaggio a Franco Costabile)

Non chiedeteci altro!
Abbiamo serrato
le lacrime
con grimaldelli
di rabbia,
con niente.
Abbiamo chiuso
con vergogna
tutte le vocali
ampie e sgangherate.
Abbiamo imparato
a ripiegare
in una valigia
la vita,
a riporre
ordinatamente
l'anima

in una scatola.
Abbiamo
titoli di speranza
chiusi nella cartella.
Cantiamo
musiche a memoria.
Bussiamo a tempo
e rispondiamo al ritmo
di qualsiasi pretesa.
Svoltiamo
ad ogni nome
segnato sulla carta;
scendiamo
alle fermate richieste.
Paghiamo il giusto,
prendiamo il resto,
e basta.

Pasqualino Bongiovanni da *A sud delle cose* (I edizione – Roma, 2006)
Lebeg Edizioni – Roma, 2017 – pp. XIV – 104 (ISBN: 978-88-99599-06-5)




Cara e Caro Connazionale,

In questa Vademecum abbiamo cercato di creare una guida orientativa e pratica, scritta per una lettura facile, con le principali normative spagnole e quelle italiane consolari. Naturalmente non ha la pretesa di essere un manuale di sopravvivenza, ma almeno un riferimento concreto per orientarsi nella burocrazia dello Stato Spagnolo e nei principali Servizi che i Consolati italiani all'estero offrono agli emigrati, alle loro famiglie e in caso di bisogno di assistenza. Probabilmente è la prima volta che vieni a sapere della esistenza dei Com.It.Es.

(Comitati degli Italiani all'Estero). Istituiti con legge n. 205/1985, i Com.It.Es. – successivamente innovati dalla Legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 11(Regolamento di attuazione) – sono organismi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circonscrizione consolare dove risiedono almeno tremila connazionali. I Com.It.Es. sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circonsrizioni Consolari, ogni 5 anni attraverso votazioni democratiche, con un numero minore o maggiore di 100 mila connazionali residenti. I Com.It.Es. sono “organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari” (art. 1, co. 2 Legge 286/2003). Pertanto, possiedono un ruolo tanto nei confronti delle collettività, di cui sono espressione, tanto dell'Autorità Consolare, con la quale mantengono rapporti di collaborazione e cooperazione attraverso un “regolare flusso di informazioni”, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini italiani residenti nel paese.

Con riguardo alle loro funzioni, i Com.It.Es. contribuiscono, inoltre, ad individuare e promuovere le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; con particolare



attenzione nei confronti delle tematiche delle pari opportunità, dell'assistenza sociale e scolastica, della formazione professionale, del settore culturale, dello sport e del tempo libero.

Speriamo che questo Vademecum Ti sia utile e che sia uno strumento gradito. Noi, per scriverlo, tradurlo anche allo spagnolo, editarlo e pubblicarlo, abbiamo coinvolto altri connazionali e professionisti specializzati italiani. Un lavoro di gruppo fatto da italiani per gli italiani residenti in Spagna.

Tutti i componenti dei Com.It.Es sono volontari e dedicano il loro tempo libero alle questioni della rappresentanza attiva ed effettiva dei connazionali che li hanno eletti.

Auguri di buona fortuna! Suerte!

II Consiglio del Com.It.Es di Madrid.

Presidente Pietro Mariani, Segretario Giovanni Simone, Consigliere Esecutivo e VicePresidente Andrea Lazzari, Consigliere Esecutivo Alessandra Pettinau. Consigliere Esecutivo Saverio Ruggieri. Consiglieri: Tommaso Gervasini, Calogero Grifasi, Gabriele Hofmann, Valerio Marchesiello, Francesca Nuzzaco, Giuseppe Stabile, Franco Voli.

II Consiglio del Com.It.Es di Barcellona.

Presidente Alessandro Zehentner, Segretario Michele Sandro Munafó, Vice Presidente Vito Antonio Masi, Tesoriere Mauro Campedelli, Consiglieri: Marco Bandettini di Poggio, Alberto Cavattoni, Riccardo Ciullo, Alessio Cusin, Giuseppa Lulli, Deborah Moscatello, Francesca Tomassetti, Paola Vitali.

Noi pensiamo come Socrate “!Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo!”



VIVERE E LAVORARE IN SPAGNA

— Aire e Residenza	Pag.	7
— Apertura Attività Autonoma	Pag.	8
— Apertura Società	Pag.	10
— Acquisto Attività Commerciale	Pag.	12
— Cittadinanza	Pag.	13
— Comprare Casa	Pag.	14
— Conto Bancario	Pag.	16
— Contratto Affitto Residenziale	Pag.	18
— Contratto Locale Commerciale	Pag.	20
— Coppie di fatto	Pag.	22
— Dichiarazioni Fiscali - Scadenze	Pag.	24
— Dichiarazione Modello 720	Pag.	25
— Dichiarazione Redditi	Pag.	26
— Diritto di Voto	Pag.	27
— Empadronamiento	Pag.	29
— Enti Patronati Italiani in Spagna	Pag.	31
— Lavoro Dipendente	Pag.	32
— NIE	Pag.	34
— Patente Guida e Cambio Targa	Pag.	36
— Pensioni	Pag.	38
— Residenza Fiscale	Pag.	39
— Residenza Permanente	Pag.	40
— Scuola e Vaccinazioni	Pag.	42
— Titoli di Studio	Pag.	44

SERVIZI CONSOLARI	Pag.	46
— Anagrafe AIRE	Pag.	50
— Atto di assenso	Pag.	52
— Cittadinanza	Pag.	53
— Dichiarazione di valore (titoli di studio spagnoli)	Pag.	58
— Documenti di identità (CIC - Passaporto)	Pag.	62
— Emergenze	Pag.	74
— Fast it - Consigli utili	Pag.	74
— Prenota online - prenota l'appuntamento	Pag.	76
— Rete Consolare Onoraria	Pag.	79
— Richiesta di convalida dei titoli di studio	Pag.	85
— Stato civile	Pag.	86
— Uffici Consolari in Spagna	Pag.	87
— Ulteriori Servizi Consolari	Pag.	92
— Variazione di Residenza AIRE	Pag.	92
— Viaggi di minori di 14 anni	Pag.	93



— AIRE

Il cambio di residenza si prova attraverso l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 27 ottobre 1988, n.470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dall'espatrio.

Ai sensi del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), l'iscrizione all'AIRE è un presupposto per dimostrare che non si è più obbligati a pagare le tasse in Italia.

— RESIDENZA

Un cittadino italiano può ottenere la residenza in Spagna ossia la iscrizione al Registro de Residentes Comunitarios, se è un lavoratore dipendente presso una società spagnola, un pensionato, un lavoratore autonomo oppure una persona che pur non esercitando alcuna attività lavorativa in Spagna, sia in grado di presentare presso la Oficina de Extranjeria de la Policia Nacional della provincia dove si risiede, una documentazione comprovante:

1. Il possesso di assicurazione sanitaria privata spagnola che possa offrire una copertura, durante il periodo di residenza, equivalente a quella erogata dal sistema nazionale sanitario statale, pagata in anticipo per almeno un anno;





2. Il possesso di risorse sufficienti, per sé e per i membri della propria famiglia, tali da potersi mantenere durante il periodo di residenza;
3. Un contratto di affitto per un periodo non inferiore ai sei mesi o la proprietà di una abitazione.

I lavoratori dipendenti dovranno presentare una dichiarazione di impiego rilasciata dal datore di lavoro o un certificato equipollente.

In ogni caso, è ammessa la presentazione del contratto di lavoro registrato nel corrispondente Servizio Pubblico di Impiego.


I lavoratori autonomi o liberi professionisti dovranno presentare una prova dello svolgimento della propria attività insieme al documento di iscrizione da almeno tre mesi o altro documento assimilato, nel registro della tesoreria della Seguridad Social corrispondente al nostro Servizio Sanitario Nazionale (INPS).

— APERTURA ATTIVITÀ AUTONOMA

In Spagna sia chi svolge una attività d'impresa e sia chi svolge una attività professionale, viene definito "autonomo".

Le informazioni e i documenti necessari per aprire un autonomo, sono:

- Oggetto attività;
- Copia documento di identità (fronte retro);
- Copia NIE;
- Indirizzo domicilio;
- Recapito telefonico spagnolo;
- Indirizzo posta elettronica.



Riguardo la tassazione, l'utile viene tassato in dichiarazione dei redditi secondo le aliquote progressive per scaglioni d'imposta in vigore nell'anno considerato.

Ogni trimestre solare gli autonomi hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione trimestrale e pagare un acconto del 20% sull'utile del periodo.

È obbligatorio pagare la Seguridad Social che costa circa 280,00 euro al mese e dà diritto all'assistenza sanitaria pubblica.

Dal reddito per lavoro autonomo, è possibile dedurre:

1. Spese per le materie prime, costi delle merci e costi direttamente imputabili al commercio o alla produzione;
2. Oneri sociali e spese relative al personale dipendente;
3. Affitti e canoni di locazione in generale (leasing);
4. Spese di manutenzione e riparazione;
5. Costi e spese per professionisti;
6. Spese di trasporto, di pubblicità, bancarie, per pubbliche relazioni, utenze e tutte le spese afferenti la propria attività;
7. Imposte sui beni immobili (IBI) e tutti i tributi non statali;
8. Interessi finanziari con esclusione di quelli che derivano dall'utilizzo di capitale proprio;
9. Quote di ammortamento di beni strumentali; se l'abitazione è utilizzata anche come ufficio, sono deducibili le relative spese per un importo che varia tra il 15% e il 50% delle stesse;
10. Le spese per l'autovettura sono deducibili solo se la stessa è



direttamente collegata all'attività (taxi, trasporti, rappresentanti di commercio);

11. Spese di viaggio e rappresentanza.

Affinché una spesa sia deducibile, deve avere i seguenti requisiti:

- a.** Sia inerente all'attività esercitata;
- b.** Sia documentata;
- c.** Sia registrata contabilmente.

— APERTURA DI UNA SOCIETÀ

I due principali tipi di società che è possibile aprire in Spagna, sono la SL (corrispondente alla SRL italiana) e la SA (corrispondente alla SPA); la più utilizzata è la SL.


Nei primi due anni in cui si avrà un utile d'esercizio, le aliquote abbassano al 15% sulla parte imponibile fino 300.000,00 euro e al 20% per la parte eccedente.

L'amministratore di società, che può anche non essere residente in Spagna, ma comunque in un Paese della UE, è obbligato a pagare la Seguridad Social che costa circa 340,00 euro al mese e da diritto all'assistenza sanitaria.

I soci possono essere anche non residenti in Spagna.

Le informazioni e i documenti necessari per aprire una società, sono:

- Documento di identità del socio unico o dei soci e rispettive quote di partecipazione;
- Certificato attestante la denominazione della società rilasciato dal registro Mercantile;
- Oggetto sociale principale ed eventuali secondari;

- 
- Importo capitale sociale (il minimo è 3.000,00 euro per una SL);
 - Indirizzo della sede legale della società;
 - Nome amministratore.

La procedura per costituire una società è la seguente:

- Acquisizione del certificato relativo alla denominazione sociale, dal quale risulti che la denominazione scelta per la società è disponibile;
- Se la costituzione si realizza mediante conferimenti in denaro, il capitale sociale dovrà essere depositato in un conto corrente bancario aperto con questo unico scopo, a nome della società. La banca rilascerà una ricevuta del versamento che dovrà essere consegnata al notaio unitamente al certificato relativo alla denominazione sociale;
- Stipula di atto pubblico notarile di costituzione. L'atto dovrà essere stipulato da tutti i soci fondatori, eventualmente anche a mezzo di procuratori;
- Acquisizione del Codice Fiscale (Número de Identificación Fiscal - NIF) assegnato dall'amministrazione fiscale (EAT);
- Iscrizione al Registro delle Imprese ("Registro Mercantil") della sede legale nel termine di 2 mesi dalla stipula dell'atto e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Registro delle Imprese ("Boletín Oficial del Registro Mercantil" - BORME);

La società è operativa sin dalla data di costituzione e, se costituita con socio unico, in tutta la corrispondenza e nei rapporti con soggetti terzi dovrà essere indicato che si tratta di una SLU, pena la responsabilità patrimoniale dei soci relativamente alle obbligazioni assunte dalla società.



— ACQUISTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

In Spagna, l'acquisto di una attività commerciale, viene definito “traspaso”.

Si è in presenza di un vero e proprio “traspaso” solo quando si effettua l'acquisto della licenza e di tutte le attrezzature che devono essere di proprietà del soggetto venditore.



Spesso si parla di “traspaso” in modo improprio, perché si tende a confondere con questo termine un affitto d'industria o un affitto di locale commerciale arredato anziché la cessione vera e propria di un'attività commerciale.

La prima cosa da controllare, è il contratto di affitto, perché è da qui che si può capire chi è il reale proprietario della licenza e delle attrezzature.

A differenza che in Italia, in Spagna con il traspasso non si ha diritto a subentrare nel contratto di affitto del locale e pertanto è necessario l'assenso del proprietario delle mura.

È sempre consigliabile fare un accordo a tre in maniera tale da obbligare anche il proprietario del locale a stipulare un nuovo contratto di affitto.

— CITTADINANZA

In via generale, la cittadinanza spagnola per uno straniero si ottiene a seguito della permanenza legale e continuativa in territorio spagnolo per almeno dieci anni.

Il tempo si riduce a un anno per gli stranieri nati sul territorio spagnolo, per chi non ha esercitato il diritto di nazionalità per opzione, per tutela o accoglienza, per gli sposati con cittadini spagnoli e per i nati fuori dalla Spagna che abbiano nonni spagnoli.

Il cittadino italiano dovrà rinunciare alla cittadinanza originaria, giacché solo i cittadini latinoamericani, portoghesi, filippini, andorran, e guineani sono esenti da tale obbligo.



L'organismo pubblico che si occupa della cittadinanza è il “Ministerio de Justicia”, mentre il “Registro Civil” è il luogo deputato alla presentazione della domanda, la quale è subordinata alla produzione dei seguenti documenti:

- Certificato di nascita in formato plurilingue;
- Certificato rilasciato dal consolato che attesta la nazionalità, la fedina penale e l'adempimento degli obblighi di leva in Italia;
- Certificato dei precedenti penali in Spagna;
- Certificato della polizia nazionale spagnola che riporti la durata della residenza in Spagna;
- Certificato di “empadronamiento”.

Insieme alla richiesta si dovrà inoltre presentare il diploma del



“Istituto Cervantes” che certifichi la conoscenza della costituzione e della cultura spagnola così come la padronanza della lingua.

Nota: Lo Stato Italiano permette la doppia cittadinanza e solo si perde per espressa rinuncia davanti alle autorità italiane preposte.

— COMPRARE CASA

Nella maggior parte delle compravendite viene firmata una scrittura privata tra il venditore e l'acquirente, come una sorta di contratto preliminare di vendita, che in spagnolo si chiama “reserva” o “contrato de Arras”.


Questo contratto non è obbligatorio ma altamente raccomandabile.

Il documento deve raccogliere tutti i dati che appariranno nel futuro contratto d'acquisto, identificando perfettamente l'immobile, il prezzo e le modalità di pagamento, il termine previsto per la sottoscrizione dell'atto pubblico e i patti sulla distribuzione delle spese per la vendita, che dovessero esserci.

Per controllare lo stato dell'immobile, è necessario richiedere una “Nota Simple” relativa a ciò che risulta nel Registro della Proprietà, per accertare l'eventuale esistenza di oneri che ricadono sull'immobile.

Si potrà così verificare se risultano a carico dell'immobile ipoteche, mutui, gravami e qualsiasi altro elemento di rilevanza giuridica di utile conoscenza ai fini della successiva compravendita.

Ci sono quattro spese principali derivate dalla vendita e si deve determinare a carico di quale parte saranno. Se non si concorda nulla nel contratto, o se si indica che le spese sono “secondo la legge”, la parte



venditrice pagherà la maggior parte della redazione dell'atto notarile (la matrice o l'originale che corrisponde all'incirca ai due terzi delle spese notarili), mentre la parte acquirente pagherà le copie regolarmente legalizzate, le spese di registrazione e di trasmissione. In ogni caso, nel contratto se ne potrà concordare una diversa ripartizione.

In Spagna è molto frequente che le spese notarili vengano pattuite come onere a carico del compratore, giacché la totalità delle spese di agenzia generalmente sono a carico del venditore.

Quando a vendere è un costruttore, la legge impone che le spese siano assunte “secondo legge”, non permettendo accordi fuori norma.

È importante controllare se il venditore è residente in Spagna; in caso contrario si è obbligati a trattenere il 3% del valore della compravendita.

È necessario controllare:

- Pagamento delle quote di condominio;
- Pagamento dell'IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles);
- La cedola di abitabilità o licenza di prima occupazione.

Dopo la firma dell'atto di compravendita si deve fare quanto segue:

- Pagamento delle imposte sull'acquisto;
- Registrazione dell'acquisto nel Registro della Proprietà competente;
- Pagamento dell'imposta del 3% se il venditore non è residente in Spagna.

Le tasse relative all'acquisto, sono:

- IVA (imposta sul valore aggiunto) quando la casa è di nuova



costruzione (attualmente al 10%);

- IGIC, l'imposta sostitutiva dell'IVA per le Isole Canarie, attualmente al 7%;
- ITP (imposta sulle trasmissioni patrimoniali): è la tassa riscossa sulle vendite di immobili e alternativa all'IVA (o all'IGIC nell'arcipelago Canario) per l'edilizia di vecchia costruzione.

L'ammontare è stabilito applicando una percentuale sul prezzo della compravendita e in base alla comunità autonoma in cui si trova l'immobile; nella maggior parte delle comunità è compresa tra il 6% e il 10%.

— CONTO BANCARIO

Il sistema bancario spagnolo è simile al sistema italiano.

È possibile aprire un conto corrente anche come semplice turista presentando solamente il proprio passaporto e il tesserino del codice fiscale italiano.

In questo caso, normalmente, i costi di tenuta del conto sono più alti rispetto a quelli relativi a un conto cosiddetto residente.

Per aprire, invece, un conto bancario come residente occorre avere, oltre a un documento di identità valido, il NIE.

Il consiglio per i non residenti è quello di informarsi molto bene prima di aprire un conto corrente, delle condizioni applicate dall'istituto bancario scelto perché possono variare sensibilmente da uno all'altro.

Durante il periodo di tenuta del conto, è bene vigilare sulle

eventuali modifiche contrattuali stabilite dalla banca e che potrebbero portare a costi imprevisti, soprattutto nel caso di saldi molto bassi o negativi.

Lo stesso discorso vale per le carte di debito (bancomat) e/o di credito che potrebbero non prevedere costi in sede di rilascio, ma quote di rinnovo elevate negli anni seguenti.

È importante saper che sia nel caso di conti “turistici” che “residenti” non è obbligatorio ne tenere un saldo minimo e neanche lasciare fondi in deposito a qualsiasi titolo.



Per qualsiasi versamento in contanti di importo uguale o superiore a 2.500,00 euro, la banca potrebbe chiedere l'origine e la documentazione attestante la provenienza dei fondi.

Nel caso di prelievi in contanti di importi uguali o superiori a 10.000,00 euro, la banca potrebbe chiederne il motivo.

Sia nei bonifici in entrata che in quelli in uscita, è preferibile indicare sempre la causale al fine di evitare ritardi nell'accredito o nell'addebito dovuti a richieste di spiegazioni da parte dell'istituto bancario.

— CONTRATTO AFFITTO RESIDENZIALE

Il contratto di affitto può essere stipulato attraverso una scrittura privata o una scrittura pubblica.

Nei casi in cui il contratto non fosse stato posto per iscritto, risulta valido anche un accordo di tipo verbale, che non preveda quanto impedito per legge.



Il contratto deve contenere i dati di identificazione delle parti, i dati dell'immobile, la durata, il valore del canone d'affitto e le clausole pattuite tra le parti.

Le parti possono pattuire liberamente i termini temporali del contratto.

Se questo è inferiore a tre anni il locatore sarà obbligato al rinnovo annuale al raggiungimento del triennio.

La proroga obbligatoria non sussiste se il locatore comunica al locatario, dopo il primo anno di contratto, che ha bisogno dell'immobile per sé stesso o per la sua famiglia di primo grado di consanguineità.

La comunicazione deve effettuarsi con due mesi di anticipo.

Se non si definisce nessun termine resta sottinteso che tale termine sarà di un anno.

Il locatario può desistere del contratto una volta trascorsi almeno 6 mesi, comunicando al proprietario suddetta volontà con almeno 30 giorni di anticipo.

Nei contratti a uso abitativo, è obbligatorio il versamento di un deposito, la cosiddetta “fianza” che solitamente corrisponde a una mensilità. Detta “fianza” deve essere versata dal proprietario dell'appartamento all'Istituto competente indicato da ogni singola comunità autonoma.

Il proprietario può chiedere altre garanzie aggiuntive previste dalle disposizioni di legge.

La “fianza” potrà essere restituita nei trenta giorni successivi alla fine del contratto e una volta verificato lo stato dell'immobile.

Le spese relative alle utenze domestiche e quelle condominiali possono essere incluse o meno nel prezzo dell'affitto; dipende dagli accordi con il proprietario.



— CONTRATTO DI AFFITTO DI INDUSTRIA E DI LOCALE COMMERCIALE

L'affitto d'industria è il contratto per il quale si cede l'uso di un locale commerciale o azienda, in funzionamento.


Questa cessione comprende gli elementi necessari per la continuazione dell'attività: licenze, avviamento, nome commerciale, marchi e, in generale, tutti i beni che costituiscono un'unità patrimoniale complessa e autonoma, un insieme organizzato di elementi che partecipano al raggiungimento della finalità produttiva.

In questo tipo di contratto il fatto essenziale è l'intenzione delle parti di cedere e acquisire, non il locale vuoto né il locale con le sole installazioni, ma un "tutto organizzato"; un'unità patrimoniale di cui è parte il locale stesso, essendo l'oggetto del contratto un insieme di elementi materiali e immateriali collegati tra di loro e adatti ad un uso imprenditoriale.


Il locale, in questi casi, è uno degli elementi, non sempre il più importante.

Questo contratto diverge enormemente da quello riferibile all'affitto del locale commerciale dove si cede solo l'uso dell'immobile, arredato o meno, necessario per svolgere l'attività.

In caso di affitto di locale a uso commerciale, va trattenuta una ritenuta pari al 19% del canone



di locazione che deve essere versata, tramite banca, ogni tre mesi all'Agenzia Tributaria.



Questo anche perché, mentre nel primo caso il mancato pagamento dei canoni darebbe origine a un giudizio ordinario per inadempimento contrattuale, nel secondo sarebbe sufficiente iniziare un giudizio di finita locazione per morosità.

È quindi molto importante distinguere tra i due tipi di contratti da stipulare, giacché sono regolati in maniera diversa: il contratto di affitto d'industria non rientra nell'ambito della legislazione speciale degli affitti urbani (LAU), così come il contratto di affitto di locale commerciale, ma è regolato direttamente dalle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Commercio.





— COPPIE DI FATTO

La normativa sulle coppie di fatto si fonda sull'articolo 149.1.8 della Costituzione Spagnola.

Ognuna delle comunità autonome stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione della coppia di fatto nel registro apposito.

In generale è un'unione stabile, libera e pubblica di due persone (a prescindere dal sesso), non sposate tra di loro, che ha avuto una durata ininterrotta di almeno 12 mesi. Tra queste persone deve esistere una relazione affettiva e l'interesse comune di creare un rapporto di vita familiare.

Come requisiti personali è necessario che le persone siano maggiorenni, in possesso delle capacità intellettive, che non abbiano vincoli matrimoniali vigenti e che non abbiano registrato un'altra coppia di fatto con persone terze. Queste persone non devono essere familiari in linea retta per consanguineità o per adozione, cioè non possono essere ascendenti o discendenti tra di loro (nonni, genitori e figli) e neanche parenti collaterali (fratelli e cugini) fino al terzo grado.

La legge esige che tutti e due i membri della coppia siano registrati come residenti in un qualsiasi municipio nazionale. Nel caso si sia registrati in un municipio diverso, oppure nello stesso municipio ma in domicili diversi, si dovrà dimostrare una convivenza di almeno 12 mesi.

Una volta dimostrata la convivenza, e possedendo gli altri requisiti, il passo seguente sarà quello di costituire una "pareja de hecho" mediante l'accreditamento, che non è altro che l'iscrizione nel Registro de Parejas de Hecho del municipio di residenza,

oppure attraverso scrittura pubblica.



Per effettuare questo accreditamento la coppia potrà redigere un documento di “pactos reguladores”, che detterà i diritti e doveri della coppia. La coppia è libera di regolare privatamente la propria convivenza sempre che i patti non siano contrari alle leggi.

I patti regolatori della convivenza non accreditati non saranno validi di fronte a terzi; per questo motivo risulta estremamente importante redigere questo documento e successivamente iscriversi nel Registro de Parejas de Hecho.

Le tasse di successione, le tasse sulle donazioni, la tassa Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e le deduzioni saranno applicate alle coppie di fatto con le stesse modalità delle coppie sposate.

La coppia di fatto non può pagare le tasse in modo congiunto per quel che riguarda l'IRPF.

Per accedere alla pensione in qualità di vedovo/a sarà necessario provare almeno 5 anni di convivenza immediatamente anteriori alla morte.


I diritti e i doveri rispetto ai figli non si vedono alterati in nessun modo. I diritti e i doveri in caso di separazione saranno regolati dai pactos reguladores de la convivencia; in altri casi sarà il giudice a deliberare in merito.



— DICHIARAZIONI FISCALI - SCADENZE

Di seguito un elenco delle principali scadenze dichiarative, in Spagna:

- Modello 100 (dichiarazione dei redditi persone fisiche) dal 4 aprile al 2 luglio.
- Modello 200 (dichiarazioni dei redditi delle società) da 1 al 25 luglio.
- Modello 210 (dichiarazione dei redditi soggetti non residenti):
 - a) Entro l'anno successivo relativamente agli immobili che non hanno prodotto reddito;
 - b) Ogni tre mesi (20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1) per tutti gli altri redditi, compresi quelli immobiliari.
- Modello 720 (dichiarazione beni patrimoniali posseduti all'estero) dal 1 al 31 marzo.
- Modello 390 (dichiarazione annuale IVA) dal 1 al 30 gennaio.
- Modello 425 (dichiarazione IGIC) dal 1 al 30 gennaio.
- Modello 303 (dichiarazioni trimestrali IVA) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.
- Modello 420 (dichiarazioni trimestrali IGIC) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.
- Modello 130 (dichiarazioni trimestrali autonomi) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.
- Modello 123 (dichiarazioni trimestrali dividendi ai soci) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.
- Modello 193 (dichiarazione annuale dividendi ai soci) 31 gennaio.
- Modello 111 (dichiarazioni trimestrali ritenute IRPF) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.
- Modello 190 (dichiarazione annuale ritenute IRPF) 31 gennaio.

- 
- Modello 216 (dichiarazioni trimestrali ritenute IRPF a non residenti) 20/4 – 20/7 – 20/10 – 20/1.
 - Modello 296 (dichiarazione annuale ritenute IRPF a non residenti) 31 gennaio.
 - Modello 115 (dichiarazioni trimestrali ritenute su affitti commerciali) 20/4 – 20/7 – 20/10 – 20/1.
 - Modello 180 (dichiarazione annuale ritenute su affitti commerciali) 31 gennaio.

— DICHIARAZIONE MODELLO 720

Con il modello 720 le persone fisiche e giuridiche residenti in Spagna assolvono l'obbligo di informare l'Agenzia Tributaria spagnola riguardo la proprietà di beni e diritti posseduti fuori dalla Spagna.

I beni e diritti da dichiarare si dividono in tre distinte categorie, ognuna delle quali è regolata indipendentemente dall'altra e che sono:

- Conti correnti;
- Titoli, partecipazioni, redditi e assicurazioni;
- Beni immobili.

Non si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione quando il valore totale dei beni appartenenti a una stessa categoria non supera il valore di 50.000 euro.

La presentazione del modello, per via telematica, si effettua tra il 1 di gennaio e il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'informazione dichiarata; negli anni successivi l'obbligo di dichiarazione scatta solo se il valore complessivo della singola categoria di beni o diritti si incrementa di oltre 20.000 euro.



La sanzione minima per mancata presentazione è di 10.000 euro (più 5.000 per ogni dato che avrebbe dovuto includersi nella dichiarazione e che si è omesso) per ciascuna delle tre categoria di beni.

La sanzione minima per presentazione fuori termine è di 1.500 euro (più 100 euro per ogni bene) per ogni singola categoria. Se l'amministrazione dovesse scoprire l'esistenza dei beni non dichiarati, questi ultimi sarebbero considerati come patrimonio o reddito non dichiarato e immediatamente integrati nell'ultima dichiarazione, con una multa del 150% dell'eventuale imposta risultante.


Le suddette sanzioni non si applicano qualora i diritti o beni non dichiarati, non avrebbero dato origine a pagamento di imposte in Spagna (Risoluzione Vincolante de Dirección General de Tributos, V1434-17, del 6 giugno 2017).

La comunicazione è solo dichiarativa e non dà origine a pagamento di tasse o imposte.

— DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi in Spagna, tutti coloro che hanno conseguito redditi superiori al minimo per il quale sarebbero esentati; il suddetto minimo varia a seconda dei casi.

Devono presentare la Dichiarazione dei Redditi, oltre che i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, tutte le persone che hanno percepito redditi più elevati rispetto ai minimi previsti per ogni classe o fonte di reddito.



A tal fine il limite previsto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, è di 22.000,00 euro l'anno. Qualora il reddito sia stato corrisposto da più di un pagatore il limite si abbassa a 11.200,00* euro l'anno e quando il soggetto pagatore non è obbligato ad effettuare la ritenuta in acconto.

Possono inoltre presentare la Dichiarazione dei Redditi tutte le persone che, indipendentemente dalla qualità e quantità dei redditi percepiti, abbiano diritto a deduzioni che ne riducano la base imponibile.

Le deduzioni e le detrazioni possono variare di anno in anno; normalmente il termine per la presentazione va da aprile a luglio dell'anno successivo alla percezione dei redditi.

Il pagamento delle imposte che scaturiscono dalla Dichiarazione dei Redditi si può eseguire in una sola o volta o in due; il 60% al momento della presentazione della Dichiarazione e il restante 40% entro il cinque novembre.

È possibile presentare la Dichiarazione dei Redditi direttamente presso l'Agenzia Tributaria o attraverso internet.

Nota: Gli importi possono cambiare. Consultare sempre con un professionista.

— DIRITTO DI VOTO

Il Parlamento spagnolo, le Cortes Generales, consiste di due camere, il Congresso dei Deputati (Congreso de los Diputados) e il Senato (Senado).



Il Congresso e il Senato eletti in una legislatura rimangono normalmente in carica per un massimo di quattro anni.

Il sistema elettorale spagnolo, è proporzionale alla Camera e maggioritario al Senato.

Gli elettori non possono esprimere preferenze e i candidati vengono eletti in base all'ordine di presentazione ai seggi.


Alla Camera le liste sono "bloccate", cioè senza voto di preferenza e non esiste il premio di maggioranza.

In Spagna hanno diritto al voto tutti i cittadini spagnoli che abbiano più di 18 anni, fatta eccezione per i condannati per sentenza giudiziaria, per quelli dichiarati incapace per quelli internati in un ospedale psichiatrico.

I cittadini italiani possono votare solo alle elezioni locali Municipale e a quelle per l'elezione del parlamento Europeo. Le condizioni per avere diritto al voto sono le stesse che per i cittadini spagnoli.

I cittadini dell'UE che non sono spagnoli e risiedono in Spagna possono votare ed essere candidati per le elezioni Municipali ed al Parlamento europeo.





Le condizioni per votare alle elezioni municipali ed europee sono le seguenti:

- Essere maggiorenni il giorno del voto;
- Vivere in Spagna ed essere residenti;
- Essere registrato nelle liste elettorali;
- Avere espresso la volontà di votare in Spagna.

Per comunicare il desiderio di esercitare il diritto di voto alle elezioni municipali ed europee in Spagna, i cittadini UE non spagnoli devono contattare la delegazione ispettoriale dell'Ufficio del censimento elettorale o farlo online attraverso la sede elettronica dell'Istituto Nazionale di Statistica.

— EMPADRONAMIENTO

L'empadronamiento è l'iscrizione al municipio dove si abita ed è obbligatorio per la legge spagnola.

Si ha l'obbligo a iscriversi nel registro del municipio dove si abita se si decide di vivere in Spagna anche se non si ha un contratto di affitto, ma si vive ospiti di qualcuno o in una struttura turistica, religiosa, militare o studentesca per un periodo superiore ai tre mesi.

Il certificato di empadronamiento è il documento che attesta dove si è domiciliati e serve per varie cose, tra le quali:

- Richiesta di residenza e/o lavoro, che corrisponde al Registro de Residentes Comunitarios e che si richiede presso Oficina Extranjeria Provincial de la Policia Nacional della provincia nella quale si è empadronati;
- Richiesta patente di guida spagnola;



- Richiesta del numero di affiliazione alla Sicurezza Sociale spagnola;
- Richiesta di iscrizione al Sistema Sanitario Pubblico e per la richiesta del medico di base;
- Richiesta iscrizione dei figli a scuola;
- Richiesta iscrizione AIRE.

Ci si dovrà recare presso l'Ayuntamiento del territorio di appartenenza, presentando:

- Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte;
- Passaporto oppure carta d'identità, in originale e in copia;
- Contratto di affitto di un alloggio la cui durata non sia inferiore a sei mesi o atto di acquisto dello stesso, sia in originale che in copia.

Qualora il contratto di affitto non sia intestato al soggetto richiedente l'empadronamento, è necessario farsi accompagnare dal titolare del diritto di abitazione affinché confermi che il richiedente abiti effettivamente dove dichiarato.

Nel caso si viva in una struttura turistica si può richiedere al titolare della stessa, una dichiarazione che attesti il proprio stato; in caso di negazione si può richiedere all'ufficio comunale dove si presenta la domanda, una ispezione che verifichi la correttezza di quanto dichiarato.

Se si cambia domicilio si dovrà richiedere, entro i primi dieci giorni del mese successivo, il cambio di empadronamento nel municipio della nuova abitazione e la cancellazione da quello precedente.

— ENTI PATRONATI ITALIANI IN SPAGNA

Gli italiani residenti in Spagna per ogni consulenza ed orientamento per pratiche inerenti alla pensione ed alla previdenza nei confronti di INPS, INPDAP, INAIL, Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali, potranno rivolgersi a:

ACLI-CAT Barcelona

Av. Marques de l'Argentera 19, ent. 1° A - 08003 Barcellona

Posta elettronica: barcellona@patronato.acli.it

www.aclicat.es - Tel. + 34 93 013 74 97

PATRONATO INAS

Rambla de Catalunya 87 - 2°-E - Barcellona

Tel. +34 93 272 68 00

Posta elettronica: spagna@inas.it

PATRONATO INCA

via Laietana, 16 - 08003 Barcellona

(Ed. Comisiones Obreras piano terra)

Tel. +34 93 481 28 47; Fax. +34 93 481 28 49

Posta elettronica: barcellona.spagna@inca.it

PATRONATO ITAL

Rambla Santa Monica 10 - 08002 Barcellona

(Ed. UGT, piano terra)

Tel: + 34 93 304 68 85; Fax: +34 93 396 73 19

Posta elettronica: ital.barcellona@gmail.com

<https://www.facebook.com/ItaluiSpagna/>

EPASA-ITACO

Plaza San Cristobal 2, Planta 1, Puerta 1 - 03002 Alicante

Tel.: +34 865 71 69 72

Posta elettronica: alicante@epasa-itaco.it

Dal lunedì al venerdì 09:30 alle 13:30 e 15:00 alle 17:00



— IL LAVORO DIPENDENTE

Per essere assunti come lavoratori dipendenti in Spagna, è necessario avere il NIE e l'empadronamiento che deve essere attestato da un certificato emesso dal proprio comune e che non sia più antico di 90 giorni.


Il datore di lavoro, al fine di agevolarne la richiesta, potrà confezionare un pre-contratto di lavoro da presentare in Policía Nacional insieme al documento di identità.

Una volta ottenuto il NIE potrà essere lo stesso datore di lavoro ad occuparsi della richiesta del Numero di Affiliazione alla Seguridad Social e di tutte le pratiche necessarie alla contrattazione oppure lo potrà fare il lavoratore stesso facendone richiesta presso la Tesoreria della Seguridad Social più prossima al proprio domicilio.

I contratti collettivi anche in Spagna sono declinati a seconda del tipo di lavoro, le tabelle salariali possono variare a seconda della Comunità Autonoma cui si riferiscono.

L'assunzione può essere a tempo indeterminato o determinato, in





questo ultimo caso è possibile rinnovare il contratto di lavoro solo una volta con una durata massima di 12 mesi totali.

Ai lavoratori stagionali sarà effettuato un normale contratto a tempo determinato “per circostanza della produzione”, all’interno del quale è specificata la ragione per cui l’azienda ha bisogno di personale in più in un dato periodo di tempo. In questo caso la durata massima del contratto è di 6 mesi, a meno che il Contratto Collettivo applicato non stabilisca una durata differente.

È possibile che un dipendente, pur rimanendo residente in un Paese UE differente dalla Spagna, presti servizio per un periodo determinato di tempo in un’azienda spagnola.

Ciò avviene attraverso la procedura di “distacco di un lavoratore”. In questo caso è necessario che tra le due aziende sia redatto un contratto di prestazione di servizi e che l’impresa spagnola ne dia comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Il lavoratore continua ad essere pagato dall’azienda che lo ha contrattato ma potrà usufruire di tutti i servizi sanitari e sociali spagnoli.

Il carico contributivo, come in Italia, è diviso tra lavoratore dipendente e azienda: a carico del primo una piccola quota (intorno al 6.40% del lordo), il restante 31-32% viene versato dal datore di lavoro. I contributi svolgono funzione sia assistenziale che previdenziale: costituiscono cioè accantonamento pensionistico ed assistenza per malattia, infermità temporanea e permanente.



— IL NIE

Tutti i cittadini stranieri che, per propri interessi economici, professionali o sociali, hanno rapporti con la Spagna, devono richiedere il NIE (Número de Identidad de Extranjero) che è un numero personale, unico ed esclusivo.

Questo numero identificativo è lo stesso che viene assegnato per ogni inizio di rapporto con le autorità spagnole.

Da qui la confusione che si fa generalmente chiamando impropriamente il certificato di residenza, NIE verde.

NIE verde è solo una semplificazione utilizzata dai più per indicare il documento cartaceo che certifica l'iscrizione nel Registro de Residentes Comunitarios.

Lo stesso avviene se un cittadino richiede una nuova patente di guida in Spagna; il numero della nuova patente corrisponde al primo numero assegnato in occasione del rilascio del NIE.

Un altro esempio? Quando si inizia un'attività come autonomo, il numero di NIF (Número de Identificación Fiscal) corrisponde anche in questo caso al numero del NIE.

La richiesta del NIE si può presentare presso la Dirección General de la Policía spagnola o anche presso alcuni Uffici Consolari spagnoli competenti per la circoscrizione di residenza del cittadino straniero.

Unitamente al modulo di richiesta compilato, si deve consegnare una copia di un documento valido in cui sono specificate

le generalità del titolare (per i cittadini dell'Unione Europea è sufficiente la copia della carta d'identità) e si deve indicare e documentare il motivo della richiesta. Se a un pensionato chiedono il CUD o il certificato di pensione tradotto e legalizzato o plurilingue, non è per il rilascio del primo numero di NIE, ma per il rilascio del certificato di residenza.

In caso di smarrimento del documento cartaceo attestante il rilascio del NIE, è necessario chiederlo nuovamente pagando di nuovo la tassa. Il numero di NIE è un numero definitivo al quale non è mai possibile rinunciare; non esiste il NIE provvisorio.



— PATENTE DI GUIDA

Se la patente di guida è stata rilasciata in un paese UE, è riconosciuta in tutto il territorio dell'Unione europea.

Quindi, chi si trasferisce in Spagna, di solito, non deve sostituire la patente. Può guidare con l'attuale patente, a condizione che:

- Sia valida;
- Non sia stata sospesa o soggetta a restrizioni e non sia stata revocata nel Paese che l'ha rilasciata.

Quando scade la patente, va rinnovata nel Paese in cui si ha la residenza abituale.

— CAMBIO DELLA TARGA

Quando un cittadino italiano decide di trasferirsi definitivamente in Spagna portandosi con sé la macchina, ha l'obbligo di cambiare la targa entro il periodo massimo di 6 mesi dalla data di iscrizione nel nuovo comune di domicilio.

Per ottenere il cambio è necessario che il proprio veicolo disponga di un certificato di conformità europea.

Bisogna prendere appuntamento con la ITV (sigla per “Inspección Técnica de Vehículos”) per la revisione dell'auto ed è necessario portare i documenti originali del veicolo, fotocopia del documento d'identità (o passaporto) italiano e del NIE spagnolo del proprietario della macchina.

Una volta ottenuta la “fichatécnica” ed il tagliando della revisione, è necessario prendere appuntamento con la Agenzia Tribu-

taria per pagare la tassa di immatricolazione.

L'ultimo passaggio per l'immatricolazione consiste nel prendere appuntamento alla Dirección General de Tráfico dove verrà consegnata la carta di circolazione e il numero la targa spagnola assegnato.

Successivamente un centro autorizzato consegnerà fisicamente le due targhe.



— LE PENSIONI

In linea generale sono beneficiari dei servizi pensionistici le persone incluse nel regime generale della Seguridad Sociali in attività o in una situazione assimilata a quella di attività, che soddisfano le condizioni di età, periodo minimo di contribuzione e requisiti legalmente stabiliti.

Riguardo ai requisiti, la regola generale prevede, a partire dal 1-1-2013, che l'età di accesso alla pensione di vecchiaia dipenda dall'età della persona interessate dai contributi accumulati durante la sua vita lavorativa, richiedendo di avere adempiuto l'età di: 67 anni o 65 anni quando sono accreditati 38 anni e 6 mesi di contributi con un minimo di 15 anni versati in Spagna.

Vengono garantite quote minime, secondo l'età e la situazione familiare.

Attraverso la totalizzazione contributiva i lavoratori possono valorizzare i contributi accreditati in Italia. I patronati italiani in Spagna sono abilitati per l'esecuzione di queste pratiche e lo fanno a titolo gratuito.

I periodi di assicurazione, di attività subordinata, autonoma o di residenza maturati possono essere sommati a quelli perfezionati in Spagna.

In caso di rientro in Italia o trasferimento in altro Paese europeo, i contributi totalizzati non possono essere riscattati, ma i rispettivi anni lavorati rientreranno nella totalizzazione contributiva finale laddove si raggiungerà l'età pensionabile.



— RESIDENZA FISCALE

Il tema della residenza fiscale è regolato dalla Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni (Convenzione n. 663 del 29/09/1980).

È considerata fiscalmente residente in uno dei due Paesi ogni persona che, in virtù della legislazione di uno dei due Stati, è assoggettata a imposta in uno di essi a causa del proprio domicilio, della residenza, della sede della propria attività o di ogni altro criterio analogo.

Innanzitutto si è considerati residenti nello Stato dove si ha un'abitazione permanente, cioè una casa di proprietà o in affitto; questo è il primo elemento da prendere in considerazione.

Qualora si disponesse di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, si è considerati residenti laddove è il centro dei propri interessi vitali, ossia dove le relazioni personali ed economiche sono più strette.

Qualora anche il centro degli interessi vitali fosse in entrambi i Paesi, allora si deve considerare dove si soggiorna abitualmente; i "famosi" sei mesi e un giorno.

Se si soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o comunque non si soggiorna abitualmente in uno di essi, si è considerati residenti, ai fini fiscali, dello Stato del quale si ha la nazionalità.

In caso di doppia nazionalità, la questione viene risolta di comune accordo dalle competenti autorità dei due Paesi.


— RESIDENZA PERMANENTE

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo e i componenti della famiglia, anche se non sono cittadini di uno di tali Stati, sono titolari del diritto di soggiorno permanente sempre che abbiano risieduto legalmente in Spagna per un periodo continuativo di cinque anni.

Allo stesso modo, avranno il diritto alla residenza permanente, prima della fine del periodo di cinque anni di cui sopra:

1. Le persone, impiegate o autonome che, nel momento in cui smettono di lavorare, hanno raggiunto l'età prevista dalla legislazione spagnola per accedere alla pensione quando hanno svolto la propria attività in Spagna per al-





meno gli ultimi dodici mesi e hanno risieduto in Spagna continuamente per più di tre anni;

2. Il lavoratore dipendente che accede al prepensionamento, quando è attivo in Spagna da almeno 12 mesi e risiede in Spagna da più di tre anni;

3. Il lavoratore autonomo o impiegato che ha cessato di svolgere la sua attività a seguito di invalidità permanente, avendo risieduto in Spagna per più di due anni senza interruzione.

La condizione di durata della residenza non sarà richiesta se il cittadino dell'Unione è sposato o ha un partner cittadino spagnolo.

Se il cittadino dell'Unione è morto nel corso della sua vita attiva prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente in Spagna, i membri della sua famiglia che avevano risieduto con lui nel territorio nazionale hanno diritto alla residenza permanente in ogni caso sempre che si verifica una delle seguenti circostanze:

- Che il cittadino comunitario, alla data della morte, aveva risieduto continuamente in Spagna per almeno due anni;
- Che la morte fosse dovuta a un incidente sul lavoro o a una malattia professionale;
- Che il coniuge superstite avesse perso la cittadinanza spagnola in seguito al matrimonio con il defunto.

— SCUOLA

In Spagna l'obbligo scolastico è fino alla età di 16 anni.

Il sistema scolastico obbligatorio, è così suddiviso:

- Scuola dell'infanzia: dai 3 ai 6 anni;
- Scuola elementare: dai 6 ai 12 anni;
- Scuola secondaria obbligatoria: dai 12 ai 16 anni.

Dopo la fine dell'ultimo ciclo obbligatorio, si può accedere al Bachillerato, il corrispondente del liceo italiano, ma che dura 2 anni.

All'università è possibile accedere solo se si è completato il Bachillerato.

— VACCINAZIONI

In Spagna, per i bambini, non esiste obbligo di vaccinazioni.

Esiste una lista di vaccinazioni che il Ministero della Salute ritiene, però, indispensabili e che sono quelle contro:

- Poliomielite;
- Difterite, tetano e pertosse;
- Varicella;
- Epatite B;
- Parotite, rosolia e morbillo;
- Meningococco C;
- Papilloma virus;
- Malattia da pneumococco.



— VACCINAZIONI PER ANIMALI

Esiste, invece, un obbligo di vaccinazione per i cani e i vaccini obbligatori sono quelli contro:

- Cimurro;
- Epatite infettiva;
- Rabbia canina;
- Parvo virus.

Sempre per i cani ci sono vaccini facoltativi che sono quelli contro:

- Leptosirosi;
- Para influenza canina;
- Malattia di Lyme;
- Coronavirus;
- Tosse da allevamento causata da Bordella.

— TITOLI DI STUDIO

Riguardo il riconoscimento del titolo di studio, la prima cosa da vedere è se il titolo riguarda una professione regolamentata in Spagna o no.

Se riguarda una professione regolamentata, l'interessato dovrà chiedere l'OMOLOGAZIONE del titolo, in caso contrario dovrà chiedere l'EQUIPOLLENZA.

Entrambe la procedura si possono iniziare online oppure personalmente presso le delegazioni del Ministero di Educazione e Formazione Professionale.

— OMOLOGAZIONE

La richiesta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Copia autenticata del documento attestante e la nazionalità del richiedente, rilasciata dalle autorità competenti del paese di origine o dalle autorità spagnole competenti in materia di immigrazione;
- Copia certificata del titolo di cui è richiesta l'omologazione o della certificazione che accredita l'emissione e, se è il caso, traduzione ufficiale corrispondente;
- Copia autenticata della certificazione accademica degli studi effettuati per conseguire il titolo, che comprendono, tra l'altro, la durata ufficiale degli anni accademici del piano di studi seguito, le materie studiate e il carico di lavoro complessivo di ciascuno di essi espresso in ore o crediti ECTS (europei) e, la traduzione ufficiale corrispondente;
- Copia del pagamento della tassa;
- Accredito delle competenze linguistiche necessarie per l'esercizio in Spagna della corrispondente professione

regolamentata (livello minimo B2).

I documenti precedenti sono essenziali per avviare la procedura. Successivamente, se necessaria potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione.

— EQUIPOLLENZA

La richiesta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Copia autenticata del documento attestante d'identità e la nazionalità del richiedente, rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine o dalle autorità spagnole competenti in materia di immigrazione;
- Copia certificata del titolo di cui è richiesta l'equipollenza o della certificazione che accredita l'emissione e, se è il caso, traduzione ufficiale corrispondente;
- Copia autenticata della certificazione accademica degli studi effettuati per conseguire il titolo, che comprendono, tra l'altro, la durata ufficiale degli anni accademici del piano di studi seguito, le materie studiate e il carico di lavoro complessivo di ciascuno di essi espresso in ore o crediti ECTS (europei) e la traduzione ufficiale corrispondente;
- Copia del pagamento della tassa.



— SERVIZI CONSOLARI IN SPAGNA

Ripartizioni Consolari

I servizi consolari per i cittadini residenti nella circoscrizione dell'**Ambasciata d'Italia in Madrid** vengono erogati dalla **Cancelleria Consolare** (ex Consolato Generale).

Dipendono dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid: ANDALUCIA (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla), ASTURIAS, CANTABRIA, CASTILLA-LEÓN (Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora), CASTILLA LA MANCHA (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Soria, Toledo), CEUTA, MADRID Comunidad Autónoma, EXTREMADURA (Badajoz, Cáceres), GALICIA (A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra), CANARIAS (Las Palmas, Tenerife), LA RIOJA, MELILLA, NAVARRA, PAÍS VASCO-EUSKADI (Alava, Guipúzcoa, Vizcaya).

Cancelleria Consolare- Contatto

Calle Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid

Centralino: (0034) 91-210.69.10


Fax: (0034) 91-554.66.69

E-mail: info.madrid@esteri.it

Pg-Web: <http://www.consmadrid.esteri.it>

I servizi consolari per i cittadini residenti nella circoscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Barcellona** vengono erogati direttamente da quell'ufficio consolare.

Dipendono dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona:



ARAGÓN (Huesca, Teruel, Zaragoza), CATALUÑA (Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona), COMUNIDAD VALENCIANA (Alicante, Castellón, Valencia), MURCIA (Cartagena, Murcia), BALEARES (Cabrera, Formentera, Ibiza, Mallorca, Menorca) e il Principato di ANDORRA.

Consolato Generale d'Italia in Barcellona - Contatto
c/ Mallorca, 270 Pral.Pri. - 08037 Barcellona
Tel. (0034) 93-467.73.05
Fax (0034) 93-487.00.02
E-mail: segreteria.barcellona@esteri.it
Pg-Web: <http://www.consbarcellona.esteri.it>

Erogazione dei servizi consolari

I principali servizi consolari erogati dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e dal Consolato Generale di Barcellona sono:

Anagrafe/A.I.R.E.

Documenti di Identità - Carta d'Identità e Passaporto

Certificati anagrafici - Atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte)

Cittadinanza

Dichiarazioni di valore (titoli di studio spagnoli)

Passaporti - Minori - Dichiarazione di accompagnamento

Prenota Online

Stato Civile

Viaggi di minori di 14 anni

Inoltre gli Uffici Consolari erogano altri servizi, non compresi nella lista precedente, per cui per ottenere maggiori

informazioni si consiglia di consultare sempre i siti online degli Uffici Consolari che sono costantemente aggiornati con le norme, modalità e leggi di riferimento.

Sui siti web i servizi sono divisi per materie consolari e contengono modelli e formulari che si possono scaricare per ogni tipo di richiesta. (Vedi gli indirizzi web nel capitolo Ripartizioni Consolari).

I servizi consolari sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza ed hanno come obiettivo la tutela dei cittadini italiani rispetto ai diritti fondamentali ed alla libertà personale.

La tutela riguarda, ad esempio, i casi di decesso, incidente, malattia grave, arresto o detenzione, atti di violenza, assistenza in caso di crisi gravi (catastrofi naturali, disordini civili, conflitti armati, ecc.), rilascio di documenti di viaggio d'emergenza causa perdita o furto del passaporto.

Ai sensi della Legge 470/88 i cittadini italiani residenti all'estero sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) e pertanto tale iscrizione deve essere formalizzata prima di richiedere l'erogazione di servizi consolari. L'erogazione di alcuni servizi è soggetta alla verifica della regolare iscrizione presso i registri A.I.R.E. (per es.: per la carta d'identità).

IMPORTANTE: QUASI TUTTI I SERVIZI CONSOLARI SI POSSONO RICHIEDERE PER POSTA, SENZA NECESSITA' DI RECARSÌ PERSONALMENTE PRESSO GLI SPORTELLI.

Presso la Cancelleria Consolare a Madrid e il Consolato Generale di Barcellona è disponibile il “Registro delle osservazioni e suggerimenti” finalizzato alla raccolta di eventuali reclami, osservazioni o suggerimenti circa l'erogazione dei servizi consolari.

Avviso pagamenti

I servizi consolari possono essere pagati unicamente tramite versamento o bonifico bancario. Non si accettano carte di credito/debito, assegni o vaglia postali.

Avviso sicurezza

Si segnala che, per ragioni di sicurezza, è consentito l'accesso agli uffici solo a coloro che abbiano prenotato un appuntamento, o che si trovino in una situazione di comprovata emergenza. Tutti coloro che accedono all'interno dei locali saranno sottoposti al controllo di sicurezza.



— ANAGRAFE - A.I.R.E.

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Essa è **gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell'Interno** sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l'unico ente titolare delle funzioni anagrafiche è il Comune italiano, **la richiesta d'iscrizione all'AIRE viene inoltrata al Comune competente**, il quale provvede all'aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali.

L'iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall'A.P.R. - Anagrafe della Popolazione Residente). Una volta effettuata viene notificata direttamente dal Comune al cittadino. La mancata notifica da parte del Comune non comporta necessariamente una mancata iscrizione all'AIRE. Per eventuali verifiche i cittadini dovranno interpellare direttamente il proprio Comune, e non l'ufficio consolare.

La legge consente anche di anticipare la dichiarazione di trasferimento all'estero quando si lascia l'Italia (c.d. "pre-iscrizione"); in questi casi va comunque effettuata entro 90 giorni dall'espatrio la richiesta di iscrizione presso l'Ufficio Consolare competente. El servizio di iscrizione é GRATUITO.

Chi si deve iscrivere all'AIRE

I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente iscrivere all'AIRE sono:

- I cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi; la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall'espatrio definitivo.
- Quelli che già risiedono all'estero, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.



Non devono iscriversi all'AIRE invece:

- Le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno.
- I lavoratori stagionali.
- I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963.
- I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale.
- I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero.

Modalità per chiedere l'iscrizione all'AIRE

Tramite il portale FAST IT (Farnesina Servizi Telematici per Italiani all'estero - ex "SECOLI") previa registrazione dell'utente nel sistema; il portale permette al cittadino di **chiedere l'iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed**

allegando il documento d'identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia. Dopo la registrazione e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e aprire una pratica AIRE selezionando “**Anagrafe Consolare e AIRE**” (icona della penna) tra i servizi disponibili.

In caso di qualsiasi problema di natura informatica non verrà dato supporto tecnico e pertanto si consiglia di fare la richiesta via posta (PUNTO B). I messaggi del portale FAST IT sono unidirezionali, quindi servono solo a notificare eventuali rifiuti o problemi delle pratiche. Non si darà risposta a eventuali comunicazioni attraverso il portale.

— ATTO DI ASSENSO (per passaporto o carta d'identità)

Ai sensi della Legge n. 1185/1967, art. 3 (aggiornata con le modifiche dell'art. 24 della Legge n. 3/2003), nel modulo di domanda di passaporto o carta d'identità il cittadino italiano deve indicare **obbligatoriamente** l'esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso. Per questi casi la Legge prevede un esplicito consenso dell'altro genitore, denominato “Atto di assenso”. In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. L'atto di assenso è **valido per sei mesi** dalla firma dello stesso.

In caso di decesso di uno dei genitori basta presentare una copia del certificato di morte.

La legge non consente deroghe all'atto di assenso, tranne in caso di decreto consolare.

— CITTADINANZA

In data 5 ottobre 2018 é entrato in vigore il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113. Con l'art.14 di questo decreto sono state apportate importanti modifiche alla legge sulla cittadinanza n. 91 del febbraio 92.

É stato abrogato il comma 2 dell'art. 8, quindi le istanze possono essere rigettate dal Ministero dell'interno anche se sono trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.

Il versamento di 200 euro previsto per istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza é stato sostituito con un versamento di 250 euro (art. 9-bis).

Il nuovo termine temporale della definizione dei procedimenti di cittadinanza per matrimonio si estende a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 9 ter aggiunto all'art. 9-bis). Il termine di 48 mesi si applica anche ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza ed anche ai procedimenti ex art. 9 (legge 91/92).

Attenzione: queste disposizioni riguardano anche i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso.

É possibile consultare nella pagina web dei consolati tutte le informazioni riguardanti:

1. **Cittadinanza italiana per discendenza.**
2. **Cittadinanza italiana per matrimonio.**
3. **Cittadinanza italiana per naturalizzazione.**
4. **Perdita/Riacquisto cittadinanza italiana.**
5. **Adozioni.**
6. **Riconoscimento di paternità o maternità.**

Contatti con l'ufficio cittadinanza - Appuntamenti on-line

La documentazione di cittadinanza si presenta esclusivamente previo appuntamento da prenotare con il sistema PrenotaOnLine (vedi capitolo PrenotaOnLine - Prenota l'appuntamento). Gli interessati dovranno presentarsi il giorno dell'appuntamento con la documentazione completa. Chi si presentasse con documentazione incompleta dovrà richiedere un altro appuntamento. Si consiglia di controllare sempre la pagina web consolare per eventuali cambi nella normativa. Sarà cura degli Uffici Consolari mettersi in contatto con gli interessati una volta concluso l'iter di concessione della cittadinanza. Si prega di comunicare subito eventuali cambi di indirizzo e/o di del Paese di residenza.


Inoltre è possibile consultare nella pagina web dei consolati tutte le informazioni riguardanti:

1. **Cittadinanza italiana per discendenza.**
2. **Cittadinanza italiana per matrimonio.**
3. **Cittadinanza italiana per naturalizzazione.**
4. **Perdita/Riacquisto cittadinanza italiana.**
5. **Adozioni.**
6. **Riconoscimento di paternità o maternità.**
7. **Tariffe per il trattamento delle domande di cittadinanza.**

Perdita e riacquisto della cittadinanza

Perdita della cittadinanza: Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

Perde la cittadinanza automaticamente: il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero no-



nostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano; il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato; l'adottato in caso di revoca dell'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza.

Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;

il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza;

il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenni a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un'altra cittadinanza.

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa davanti all'ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all'estero, all'autorità diplomatico-consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) Atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- b) Certificato di cittadinanza italiana;
- c) Documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- d) Documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Il minorenni NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino alle competenti autorità (comuni o uffici consolari) la volontà di mantenerla.

Dal 1° gennaio 1948 la donna non perde la cittadinanza italiana neanche in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione da parte del marito nato italiano.

Riacquisto della cittadinanza

Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza può riacquistarla con le modalità di seguito indicate.

Automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

Previa apposita dichiarazione: qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
se residente all'estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all'Autorità Consolare italiana;
qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni

e provi di aver abbandonato l'incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestatO nonostante il divieto espresso del Governo italiano.

Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero, con una dichiarazione.



La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa davanti all'ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all'estero, all'Autorità diplomatico-consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) Atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- b) Documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- c) Documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
- d) Certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

— DICHIARAZIONI DI VALORE (Titoli di studio spagnoli)

Le “dichiarazioni di valore” rilasciate dalle Autorità diplomatiche e consolari competenti certificano il valore di un titolo di studio accademico ufficiale ottenuto all'estero, ai fini del riconoscimento per il prosieguo degli studi in Italia, oppure ai fini professionali.

Si avverte che bisogna dirigersi agli Uffici Consolari competenti in base alla Comunità Autonoma dove i titoli di studio sono stati rilasciati. (Vedi capitolo Ripartizioni Consolari in Spagna).

La dichiarazione di valore può essere richiesta dalle Autorità italiane per diversi motivi:


- a) Per il proseguimento degli studi a tutti i livelli, universitari e non universitari (in questi casi si rilascia gratuitamente).
- b) Per fini professionali (in questi casi si applica una tariffa consolare).

Per professioni sanitarie (medicina, infermieristica, farmacia, ecc.) o per dottorati di ricerca, si prega di contattare l'ufficio studi alla casella scuole.madrid@esteri.it, prima di richiedere la dichiarazione di valore o di pagare qualsiasi tariffa.

Per informazioni circa l'iscrizione alle Università italiane, oltre alla dichiarazione di valore, deve essere contattata la Segreteria della Facoltà prescelta (<http://www.miur.it>).

Modalità di presentazione della domanda

1. Personalmente presso gli Uffici Consolari di riferimen-



to, previo appuntamento on-line da prenotare solo tramite la pagina web PrenotaOnline.

2. Attraverso un terzo appositamente delegato alla presentazione della richiesta (la delega, da redigere in carta semplice, deve essere firmata dall'interessato e accompagnata da una copia del documento d'identità dello stesso), previo appuntamento on-line da prenotare solo tramite la pagina web PrenotaOnline degli Uffici Consolari di riferimento.

3. Per posta, inviando il modulo di richiesta e la documentazione sotto specificata.

Documentazione da presentare

1. Domanda compilata e firmata dall'interessato (vedi sezione "Modulistica" sulla pagina web).

2. Fotocopia del documento d'identità (Carta d'Identità, passaporto, DNI spagnolo, ecc.).

3. Copia autenticata (mai gli originali) oppure "atto notorio" del titolo originale o del certificato accademico legalizzato con l'Apostille dell'Aja.

4. La ricevuta del versamento bancario di Euro 41,00, in caso di dichiarazioni di valore ai fini professionali e una busta pre-affrancata formato mezzo foglio con l'indirizzo completo del richiedente (le buste si possono acquistare presso le Poste spagnole, "Oficinas de Correos") - evitare buste imbottite. In caso di richieste dall'Italia, invece della busta preaffrancata, dovrà essere allegato un buono di risposta internazionale (coupon réponse international) acquistabile presso gli uffici postali di tutto il mondo.

Legalizzazione dei titoli di studio

I titoli di studio ORIGINALI o certificati accademici DEVONO ESSERE MUNITI OBBLIGATORIAMENTE DELLA LEGALIZZAZIONE “POSTILLE DELL’AIA” per la quale bisogna attenersi alla seguente procedura (informazioni valide per la Spagna):

- a) Recarsi presso il “Ministerio de Educación” o “Consejería de Educación” per la legalizzazione delle firme dei Funzionari spagnoli applicate sui titoli (Madrid: Calle Torrelaguna n. 58).
- b) Recarsi presso il “Ministerio de Justicia”, o “Tribunal Superior de Justicia” nelle Province e nelle “Comunidades Autónomas”, per l’applicazione della “Postille dell’Aia”.

Le copie dei titoli o certificati autenticate dai Notai non sono ammesse come legalizzazione del titolo di studio.

Nel caso che i titoli originali non siano stati legalizzati con suddetta postilla, non si potrà rilasciare la dichiarazione di valore. In caso di dubbio si consiglia di contattare l’ufficio studi delle Scuole Statali Italiane di Madrid o Barcellona.

La Modulistica per la richiesta è scaricabile dalla pagina web degli uffici Consolari territorialmente competenti.

Autentica di copie

Non inviare mai gli originali. Le copie si possono autenticare presso gli Enti pubblici spagnoli. Si ricorda che i cittadini dell’Unione Europea possono firmare una dichiarazione di “atto notorio” attestante la conformità delle copie con gli originali in loro possesso (art. 19 del DPR

445/2000), al fine di evitare l'autenticazione presso le Autorità spagnole o i Notai. Un modulo di "atto notorio" è disponibile sulla pagina web <https://consmadrid.esteri.it>, nella sezione "Modulistica".

Traduzioni

Per l'emissione della dichiarazione di valore non sono necessarie traduzioni dei titoli. Nell'ipotesi che le stesse siano richieste dalle Autorità italiane, con la legalizzazione da parte dell'Ufficio Consolare, si deve affidare la traduzione ad un "intérprete jurado" con firma depositata presso uno degli Uffici Consolari in Spagna (interpellare il traduttore). Per i traduttori ufficiali che non hanno depositato la firma, è necessario passare prima dal "Ministerio de Asuntos Exteriores- Legalizaciones".



— DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Carta d'Identità

Gli Uffici Consolari possono rilasciare la **carta d'identità cartacea (CIC) solo ai cittadini italiani residenti nella propria Circonscrizione Consolare, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nell'A.I.R.E.** (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) gestita dai Comuni italiani.

Attualmente la carta d'identità elettronica non viene rilasciata all'estero.

Il rilascio della carta d'identità è sempre subordinato al nulla-osta (autorizzazione) del Comune italiano d'iscrizione AIRE. Il rilascio del documento all'estero, dunque, non può essere a vista.

È possibile presentare domanda di rilascio della carta d'identità a partire da sei mesi prima della scadenza prevista del documento.

Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d'identità in Italia, presso il proprio Comune d'iscrizione AIRE. Si ricorda che per viaggi all'interno dell'UE è sufficiente il possesso della carta d'identità.

Modalità di richiesta e documentazione necessaria

I requisiti per richiedere la carta d'identità sono i seguenti, e devono essere tutti soddisfatti:

1. Essere residente in Spagna, nella Circonscrizione Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid o del Consolato Generale di Barcellona.

2. Essere iscritto nello schedario consolare della Cancelleria Consolare di Madrid o del Consolato Generale di Barcellona.
3. Essere registrato nella banca dati ANAG-AIRE, elaborata dal Ministero dell'Interno d'intesa con i Comuni italiani.

La domanda può essere presentata obbligatoriamente per posta ordinaria all'indirizzo degli Uffici Consolari di riferimento (vedi capitolo Ripartizioni Consolari in Spagna) eccezionalmente presso gli sportelli della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid o del Consolato Generale di Barcellona previa prenotazione dell'appuntamento "on-line" esclusivamente tramite la pagina web PrenotaOnLine (vedi capitolo PrenotaOnLine - Prenota l'appuntamento). Si avverte che la disponibilità di posti è molto limitata.

Documentazione da presentare

1. Modulo in originale della richiesta del rilascio/duplicato della carta d'identità, compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal richiedente.
2. N. 4 fotografie a colori 40-45mm x 32-35mm, recenti,



sfondo chiaro, sguardo di fronte, occhi aperti, viso centrato (no occhiali da sole, no oggetti estranei).

3. Nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio da parte dell'altro genitore (nota: se l'altro genitore è cittadino extra-comunitario, la firma dovrà essere autenticata dal Funzionario consolare, da un Console Onorario, oppure da un Notaio spagnolo) a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato) e dalla residenza dei minori + fotocopia dei documenti d'identità dei due genitori.

4. Nel caso in cui il richiedente sia minore di 18 anni, occorre l'atto di assenso di entrambi i genitori, accompagnato dalla fotocopia dei documenti d'identità (nota: se uno dei due genitori è cittadino extra-comunitario, la firma dovrà essere autenticata come indicato al punto 3).

5. Copia di un documento di riconoscimento del richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000: passaporto (solo le pagine con i dati personali) oppure carta d'identità precedente, anche se scaduti.

6. Nel caso che si tratti della prima richiesta di documento per un minore, è necessario procedere al riconoscimento del minore stesso: a) presso gli sportelli della Cancelleria Consolare di Madrid, previa prenotazione dell'appuntamento on-line; b) inviando una fotografia autenticata da un Console Onorario o da un Notaio spagnolo.

7. Ricevuta di versamento della tassa prevista dalla Tabella delle Tariffe Consolari.

8. Tasse consolari – Gli Importi da versare per la carta d'identità cartacea o per il duplicato sono consultabili sul sito web consolare competente territorialmente.

Consegna della carta d'identità

Il ritiro della carta d'identità dovrà essere effettuato sempre personalmente, presso gli sportelli dell'Ufficio Consolare. La normativa prevede, infatti, che al momento della consegna l'interessato debba essere debitamente identificato e firmare in presenza del Funzionario consolare sia la nuova carta d'identità, sia i due cartellini identificativi per la Questura.



La procedura di consegna della carta d'identità è la seguente:

— L'ufficio avvertirà il connazionale che è conclusa la procedura per il rilascio del documento, tramite e-mail (preferibilmente) o altro mezzo ritenuto idoneo.

Il connazionale dovrà accedere al sito web della Cancelleria Consolare di Madrid o del Consolato Generale di Barcellona e prendere un appuntamento per il ritiro della carta d'identità, tramite il sistema PrenotaOnLine (vedi capitolo PrenotaOnLine - Prenota l'appuntamento).

— Il giorno e l'ora dell'appuntamento, il connazionale - munito di stampa della prenotazione e di un documento identificativo - si dovrà recare presso gli uffici consolari per ritirare la carta d'identità personalmente.

Nota: i Consolati e Vice Consolati Onorari sono abilitati alla consegna delle carte d'identità per i residenti nelle circoscrizioni di competenza.

Carte d'Identità per minorenni

Ai sensi delle ultime disposizioni, i minori devono essere muniti di documento d'identità individuale con validità temporale differenziata in base all'età:

- Tre anni di validità per i minori da 0 a 3 anni.
- Cinque anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.

Per i minori di 14 anni l'uso della carta d'identità è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori. Se viaggiano con terzi è necessario munirsi di apposita dichiarazione di accompagnamento.

Passaporto- Minori - Dichiarazione di accompagnamento


1. Informazione generale

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento disciplinato essenzialmente dalla Legge n. 1185/1967.

Condizione fondamentale per richiedere un passaporto è l'iscrizione all'AIRE e la residenza in una delle due circoscrizioni consolari di Madrid o Barcellona (Vedi capitolo Ripartizioni Consolari in Spagna).

Tuttavia, anche i cittadini italiani non residenti in queste Circoscrizioni Consolari possono eccezionalmente richiedere il rilascio del passaporto per giustificati e documentati motivi.

In tali casi i tempi di rilascio possono risultare più lunghi, in quanto occorre acquisire la "delega" da parte dell'Ufficio competente per residenza (Questura o altro Ufficio Consolare).



È possibile presentare domanda per un nuovo passaporto A PARTIRE DA 6 MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PRECEDENTE PASSAPORTO.

NOTA BENE: Il rilascio del passaporto è subordinato alla verifica dell'aggiornamento della posizione anagrafica e di stato civile del richiedente. Si ricorda, in particolare, che è necessario aver provveduto a richiedere la trascrizione degli atti di stato civile relativi al richiedente e ai suoi familiari (es. matrimonio, nascita figli, divorzio, ecc.).

2. Modalità di presentazione della domanda di passaporto

- a. Obbligatoriamente per posta ordinaria all'indirizzo dell'Ufficio Consolare territorialmente competente in base alla propria residenza. (Vedi capitolo Ripartizioni Consolari in Spagna)
- b. Eccezionalmente presso gli sportelli della dell'Ufficio Consolare territorialmente competente previa prenotazione dell'appuntamento "on-line" esclusivamente tramite la pagina web PrenotaOnline (vedi capitolo PrenotaOnline - Prenota l'appuntamento)
- c. Presso l'Ufficio Onorario competente per località di residenza.


Si informa che presso molti dei Consolati Onorari è possibile la raccolta delle impronte digitali, che vengono poi trasmesse a gli Uffici Consolari di riferimento per la stampa dei passaporti. I connazionali interessati potranno presentare direttamente, previo appuntamento, la domanda di passaporto rivolgendosi direttamente ai Consolati Onorari dotati di tale innovativo sistema. Resta ferma la possibilità di procedere alla rilevazione delle impronte digitali e al ritiro del pas-

saporto presso l'Ufficio Consolare territorialmente competente. In tutti e tre i casi di cui alle lettere a), b) e c) la domanda di passaporto deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di rilascio passaporto, interamente compilato e firmato (scaricabile dalla sezione modulistica delle pagine web consolari);
- In presenza di figli minori, atto di assenso dell'altro genitore al rilascio del documento (in tutti i casi, indipendentemente dalla nazionalità dell'altro genitore ed anche se si tratta di genitore naturale, separato o divorziato); nel caso in cui l'altro genitore sia cittadino extra-UE la sua firma deve essere autenticata (v. punto 6);
- N. 2 fotografie identiche a colori, tipo "immagine frontale", standard ICAO 9303/ISO 19794-5 - 40-45mm x 32-35mm, sfondo chiaro, sguardo di fronte, occhi aperti, viso centrato (non sono ammesse ombre né occhiali a lenti scure, oppure altri oggetti estranei nella foto);
- Ricevuta originale del versamento della tariffa consolare (non fotocopia);
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- In caso di smarrimento o furto del documento: copia della denuncia resa alla Polizia.

Le persone prive di un documento di identità devono esibire n. 1 foto autenticata (presso un Notaio o un Console onorario o altra Autorità italiana o spagnola abilitata), ai fini della loro identificazione.

Tariffa unica del passaporto: dall'8 luglio 2014 è stato intro-



dotto unico “contributo amministrativo” per il passaporto pari a € 73,50 + il costo del libretto € 42,50 **(116,00 Euro)**.

Si ricorda che per viaggi all'interno dell'UE è sufficiente il possesso della carta d'identità in vigore e valida per l'espatrio.

3. Minori - Passaporti intestati a minorenni - Viaggi di minori

Dal 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio o di altro documento equipollente. Dal 2009, ormai, non è più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori.

La validità temporale del passaporto per i minorenni è differenziata in base all'età:

- Tre anni di validità per i minori da 0 a 3 anni.
- Cinque anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.

La rilevazione delle impronte digitali e l'apposizione della firma è prevista dai 12 anni in su.

Per poter rilasciare il passaporto ad un minore è necessario che il suo atto di nascita sia stato registrato in Italia, oppure che l'Ufficio Consolare abbia già avviato la procedura di trascrizione. Per i minorenni nati in Spagna che abbiamo urgente bisogno del documento, si consiglia di presentare la domanda di passaporto insieme alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita. (Per informazioni: capitolo Stato Civile, pag 86).


Documentazione da inviare/presentare per la richiesta di passaporto a favore di minore:

- Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori (se uno dei genitori è cittadino extra-UE la firma deve essere autenticata - v. punto 6);
- Ricevuta originale del pagamento della tassa di 116,00 € sul conto corrente dell'Ufficio Consolare che si trova nella pagina web rispettiva;
- 2 fotografie (4,0x3,0, recenti, uguali, frontali, a colori su fondo chiaro);
- Una fotocopia dell'attuale passaporto o di altro documento d'identità del minore. Se si tratta del primo documento del minore, sarà necessario inviare una foto autenticata (v. punto 6);
- Una fotocopia dei documenti dei genitori;
- Se il minore è nato in Italia o in uno Stato estero diverso dalla Spagna, copia del documento d'identità con cui il minore è entrato in Spagna.

Per i minori di 14 anni l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori. Se viaggiano con terzi è necessario richiedere una menzione sul passaporto italiano o una dichiarazione di accompagnamento. Consultare la pagina web consolare per informazioni sulla dichiarazione di accompagnamento e modalità di richiesta.

4. Consegna dei passaporti emessi

La consegna del passaporto avverrà esclusivamente presso gli sportelli degli Uffici Consolari, previo avviso da parte



dell'Ufficio e prenotazione del relativo appuntamento. Tale procedura è necessaria a seguito dell'entrata in vigore della normativa europea che richiede la rilevazione delle impronte digitali del titolare.

Procedura di consegna del documento:

- L'ufficio passaporti avverte il connazionale preferibilmente tramite e-mail (o altro mezzo ritenuto idoneo),
- Il connazionale deve entrare nella pagina web degli Uffici Consolari competenti per territorio di residenza, e tramite il sistema di prenotazione on-line prendere un appuntamento per il ritiro del passaporto, inserendo il relativo codice di ritiro RITPAS/xxxxx fornito dall'Ufficio.
- Nel giorno e nell'ora dell'appuntamento, il connazionale - munito di ricevuta stampata della prenotazione e con qualche minuto di anticipo - si dovrà recare presso gli Uffici Consolari per il deposito delle impronte digitali ed il contestuale ritiro del passaporto.

5. Passaporti smarriti o rubati - Documento provvisorio di viaggio (ETD)


Qualora il cittadino italiano non residente in Spagna si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio, turista in transito che subisca il furto/smarrimento del documento d'identità), gli uffici consolari a Madrid e Barcellona possono rilasciare un documento provvisorio di viaggio, ETD (Emergency Travel Document) per rientrare in Italia o nel Paese di stabile residenza.

Per il suo rilascio è necessario presentarsi personalmente

presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, Il Consolato Generale di Barcellona oppure presso il Consolato Onorario di riferimento.

Documentazione da presentare:

- Modulo di richiesta ETD, che verrà fornito dall'ufficio (nota: non verranno accettate domande inviate direttamente dai richiedenti, per impossibilità di procedere all'identificazione degli stessi);
- N. 2 fotografie frontali a colori, formato tessera;
- Denuncia di furto/smarrimento del passaporto/carta d'identità presentata presso le Autorità di Polizia locali;
- Esibizione di un documento di riconoscimento in originale (es. patente di guida, patente nautica, etc.);
IN ALTERNATIVA, fotocopia del documento rubato/smarrito o fotocopia di altro documento con fotografia;
IN ALTERNATIVA, in caso di assenza di documenti originali o fotocopie, la presenza di due testimoni, muniti di documento d'identità, che siano in grado di identificare la persona indocumentata;
- Biglietto aereo, o stampa della prenotazione del viaggio, o carta d'imbarco.
- Ricevuta del pagamento della tariffa dell'ETD (Euro 1,55). Per le modalità relative ai pagamenti consultare le pagine web del consolato di riferimento.
- In caso di presentazione della richiesta presso un Consolato Onorario: busta prepagata urgente PAQ 48 H (prima "POSTAL EXPRESS") per la restituzione dell'ETD, che si acquista presso gli uffici postali spagnoli - "Oficinas de Correos" - <http://www.correos.es> con l'indirizzo del Con-



solato Onorario, che ne curerà la consegna al cittadino, o altro indirizzo in Spagna al quale si desidera che l'ETD venga recapitato (in alternativa l'interessato può incaricare a sue spese un corriere privato che provveda a recapitare il documento).

Le spese di spedizione della richiesta di emissione e d'invio dell'ETD personalizzato da parte della Cancelleria Consolare a Madrid o da parte del Consolato Generale a Barcellona sono a carico del richiedente.

Nel caso di ETD da emettere a favore di minorenni è necessario un atto d'assenso rilasciato per iscritto dai genitori, più copia della documentazione probante la filiazione (ad esempio uno "Stato di famiglia").

IMPORTANTE: IL DOCUMENTO PROVVISORIO ETD (Emergency Travel Document) può essere rilasciato **SOLTANTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ** e solo presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid o il Consolato Generale di Barcellona.

6. Autentica della firma e/o della foto

L'autentica della firma e/o della foto può essere effettuata:

- Dal funzionario dell'ufficio consolare, in caso di domanda presentata personalmente allo sportello;
- Dal Console Onorario, in caso di domanda presentata tramite un Consolato Onorario;
- Da un Notaio spagnolo ("acta de presencia").

La modulistica si può scaricare dalla pagina web del consolato di riferimento.

— EMERGENZE

Il numero unico per tutte le emergenze in Spagna è il 112.

Per gravi emergenze gli uffici consolari assistono i connazionali anche fuori dall'orario d'ufficio, con le seguenti modalità:

— Dal lunedì al giovedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00

— Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 22,00

— Sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 22,00


Telefoni per emergenze Consolari:

Madrid: (+34) 629.842.287 - Barcellona: (+34) 659.790.266

Per gravi e reali emergenze al di fuori dell'orario di attivazione del cellulare di emergenza è possibile chiamare il Funzionario di Turno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al n. (+39) **06 - 36.91.26.66.**

— FAST IT - CONSIGLI UTILI

1. È necessario disporre di stampante e scanner (evitare scansioni a colori o fotografie).
2. In caso di documento d'identità scaduto non va inserito nel portale (la procedura non lo permette) ma allegarlo comunque alla richiesta.
3. Non si accettano firme digitali o firme fatte al computer: la firma sul modulo deve essere autografa (=fatta a penna).
4. Se l'utente ha già una utenza PrenotaOnLine oppure una utenza FAST IT registrata presso un altro ufficio consolare, prima di fare l'iscrizione deve spostare l'account personale da "Cambio Sede" portando la propria utenza su "Spagna > Madrid o Barcellona".
5. Per chi avesse già un'identità SPID può saltare la fase di registrazione e accedere ai servizi cliccando sul tasto "SPID" presente sulla homepage e fornendo le relative credenziali.



Gli italiani all'estero possono chiedere un'identità SPID ad uno degli Identity provider disponibili per l'estero, fornendo un numero di cellulare, un indirizzo di posta elettronica, un documento di identità valido e un documento che certifichi il codice fiscale (tra questi, il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate contenente il codice fiscale, vidimato dall'Ufficio consolare).

Link della piattaforma FAST IT ("ex SECOLI"):

<https://serviziconsolarionline.esteri.it>

I cittadini **che non sono ancora in possesso di un documento d'identità italiano** possono presentare un documento d'identità straniero e una copia dell'atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di riferimento.

A) I cittadini che hanno subito il **furto/smarrimento** del proprio documento d'identità possono presentare copia della denuncia sporta alle Autorità di Polizia e - se in loro possesso - una fotocopia del documento italiano rubato/smarrito. In ogni caso è necessario presentare anche la prova di residenza nella circoscrizione consolare di competenza.

B) **Se non si dispone di PC, stampante o scanner** oppure in caso di **problemi tecnici** - poiché non è possibile fornire assistenza personalizzata - la richiesta si può presentare **per posta cartacea** in busta chiusa indirizzata agli Uffici Consolari di riferimento in base alla propria residenza in Spagna) inviando:

- Apposito modulo firmato dal dichiarante che si scarica dalla web del consolato.
- Fotocopia dei documenti d'identità italiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all'estero e che vivono nella stessa abitazione (passaporto, carta d'identità); in caso di

coniuge straniero copia del passaporto nazionale (facoltativo).

- Prova di residenza: certificato del “Registro Central de Ciudadanos de la Unión Europea” (NIE), oppure certificato di “empadronamiento” del municipio spagnolo, oppure fatture relative ad utenze di pubblici servizi: telefono fisso, acqua, luce o gas.

Avviso: i tempi di trattazione delle richieste ricevute per posta cartacea sono più lunghi rispetto a quelli dell’iscrizione on-line fatta tramite il portale fast it.


NON È PERMESSO L’INVIO DI RICHIESTE DI SERVIZI CONSOLARI CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’AIRE (PER ES.: RICHIESTA PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ, CERTIFICATI, ECC.).

Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell’avviso formale di avvio della procedura di iscrizione/variazione AIRE al Comune competente, che verrà inviata al cittadino presso la sua casella email personale.

- **PRENOTA ONLINE**
- **PRENOTA L’APPUNTAMENTO**

Il sistema **PrenotaOnLine** messo a disposizione dal Mi-





nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) permette agli utenti di prenotare tramite internet un appuntamento con l'Ufficio Consolare di riferimento, per richiedere uno o vari servizi consolari. Si tratta di un sistema completamente **automatizzato** dove l'utente stesso può gestire il proprio account ed i propri appuntamenti.

Per motivi operativi e di gestione interna gli appuntamenti vengono mantenuti disponibili per un **intervallo di 4 settimane**. Ogni **24 ore** il sistema apre nuovi appuntamenti.

L'appuntamento può essere confermato facoltativamente dall'utente stesso dai 10 ai 3 giorni precedenti alla data fissata. **La mancata conferma non comporta l'annullamento della prenotazione**, che resta comunque valida.

Si consiglia un'attenta lettura delle condizioni di erogazione del servizio che si trovano all'interno del sistema PrenotaOnLine e che sono visibili all'accesso. L'Ufficio Consolare non si rende responsabile delle prenotazioni effettuate per errore e che riguardano servizi che non siano quelli effettivamente da ottenere.

Si ricorda che **la maggior parte dei servizi consolari può essere richiesta per via telematica o per posta**. Se si ritiene preferibile venire personalmente agli Uffici Consolari, prima di prenotare l'appuntamento si raccomanda di leggere attentamente la sezione informativa del servizio, assicurandosi di avere tutta la documentazione necessaria e il modulo di richiesta già compilato. Per il ritiro dei documenti d'identità gli Uffici Consolari inviano prima una email di convocazione a seguito della quale è necessario prendere l'appuntamento.

Pagine web PRENOTAONLINE

Si può prenotare un appuntamento tenendo in conto la pro-

pria provincia di residenza in Spagna e la sua appartenenza a una delle due circoscrizioni consolari. (Vedi capitolo Ripartizioni Consolari in Spagna).


Cancelleria Consolare di Madrid

<https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidse-de=100036&returnUrl//>

Consolato Generale di Barcellona

<https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidse-de=100052&returnUrl//>

Avvertenze: 1) il servizio **NOTARILE** (atti notarili, successioni, dichiarazioni di legge) non si può prenotare tramite il sistema PrenotaOnLine. 2) gli appuntamenti per il Consolato Onorario di **Santa Cruz de Tenerife** appartengono esclusivamente a quell'Ufficio Consolare Onorario e non si possono gestire dalla Cancelleria Consolare di Madrid. Per eventuali problemi o dubbi contattare direttamente a: tenerife.onorarioesteri.it



— LA RETE CONSOLARE ONORARIA

Per offrire servizi di prossimità e di prima assistenza in caso di necessità ai connazionali che si trovano nell'ambito della Circonscrizione consolare ma lontano dalla sede della Cancelleria Consolare di Madrid o dal Consolato Generale di Barcellona, sono attivi degli Uffici consolari Onorari che dipendono dalla sede e possono offrire una serie limitata di servizi.

I Consoli Onorari non hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione degli Affari Esteri ma esercitano le funzioni consolari loro attribuite a titolo non retribuito e pertanto onorifico (salvo un rimborso spese). Essi operano pertanto in orari limitati.

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MADRID

Consolato Onorario d'Italia: Bilbao

Circoscrizione: Alava, Guipúzcoa, Vizcaya

C/Ercilla, 14 - 48009 Bilbao (Vizcaya)

Telefono e fax: 944.230.772 - Email: bilbao.onorario@esteri.it

Vice Consolato Onorario d'Italia: Burgos

Circoscrizione: Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora

Avda. de la Paz, 10 - 1ºB - 09004 Burgos

Teléfono: 947.270.723 Email: burgos.onorario@esteri.it

Consolato Onorario d'Italia: Ceuta

Circoscrizione: Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñones de Alhucemas, Velez de la Gomera | C/Cervantes, 8 - 51001 Ceuta

Telefono: 956.514.574 - Fax: 956.510.589 Email: ceuta.onorario@esteri.it

Vice Consolato Onorario d'Italia: Jerez de la Frontera

Circoscrizione: solo la città di Jerez de la Frontera (il resto della

provincia di Cadice dipende dal Consolato Onorario di Siviglia)
C/Manuel M. Gonzalez, 12 - Bodegas Gonzalez Byass S.A - 11403
Jerez de la Frontera. Telefono: 956.357.000 - Fax: 956.357.057
Email: jerez.onorario@esteri.it

Vice Consolato Onorario: La Coruña

Circoscrizione: Galizia
C/Rosalía de Castro, 13/bajo - 15004 La Coruña
Telefono: 663.787.010 - Fax: 981.224462
Email: lacoruna.onorario@esteri.it

Consolato Onorario d'Italia: Las Palmas de Gran Canaria

Circoscrizione: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote
C/Reyes Catolicos, 44 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria
Fax: 928.244.786 - Email: laspalmas.onorario@esteri.it

Consolato Onorario d'Italia: Malaga

Circoscrizione: Malaga Almería, Granada, Jaén
Alame da Principal, 35/1º izq. - 29001 Malaga
Telefono: 952.365.593 - Email: malaga.onorario@esteri.it

Vice Consolato Onorario d'Italia: Oviedo

Circoscrizione: Asturias, Cantabria
Oficinas Municipales del Talud de la Eria - C/Virgilio Palacio, 1 -
33013 Oviedo (Asturias) - Email: oviedo.onorario@esteri.it

Consolato Onorario d'Italia: Pamplona

Circoscrizione: La Rioja, Navarra
C/Leyre 21, 1º, 31004 Pamplona
Telefono: 650 75 30 53 - Email: pamplona.onorario@esteri.it

Consolato Onorario d'Italia: Santa Cruz de Tenerife

Circoscrizione: Tenerife, Hierro, La Gomera, La Palma
C/Cruz Verde, 10/2º - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Fax: 822.175.766 - Email: tenerife.onorario@esteri.it



Consolato Onorario d'Italia: Siviglia

Circoscrizione: Badajoz, Cáceres, Cádiz (meno Jerez de la Fronteira), Córdoba, Huelva, Sevilla

C/Fabiola, 10 - 41004 Sevilla

Fax: 954223653 - e-mail: siviglia.onorario@esteri.it

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI BARCELONA

Consolato Onorario Andorra

Carreteradels Vilars a Urbanización SantRomàdels Vilars, Ed. Vilars B, Àtic AD700 Escaldes Engordan y Principat d'Andorra

N.B.: I cittadini italiani e pubblico in generale dovranno dirigersi al 2° piano del Hotel Husa Centric sito in Av. Meritxell, 87-89AD 500 Andorra la Vella

Apertura al pubblico: Giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00

Tel. - Fax 00.376.825542 - Email: andorra.onorario@esteri.it

Consolato Onorario Valencia

Circoscrizione: la provincia di Valenza

Indirizzo: c/ Quart, 14, bajo 46001 Valencia

Tel.: +34 96 321 72 34

Email: valencia.onorario@esteri.it

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00. Si riceve solo su appuntamento.

Vice Consolato Onorario Alicante

Circoscrizione: la provincia di Alicante e la Regione Murcia

Indirizzo: Av. Benito Pérez Galdós, 9-11 1° Dcha - 03004 Alicante

Tel.: +34 96 514 11 33 Fax: +34 96 514 11 43

Email: alicante.onorario@esteri.it

Apertura al pubblico: Solo su appuntamento i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Vice Consolato Onorario Castellón

Circoscrizione: la provincia di Castellón

Indirizzo: C/Benarabe 5 – Bajos - 12005 Castellón

Tel. +34 96 423 74 66 - Fax +34 96 426 12 95

Email: castellon.onorario@esteri.it

Apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì 9:00 - 12:00

Vice Consolato Onorario Girona - Costa Brava

Circoscrizione: la provincia di Girona

Indirizzo: Avenida de la Pau nº26, 1º 3ª - 17250 Platja d'Aro (Girona)

Email: girona.onorario@esteri.it

Tel. +34 972 82 61 82 - Fax +34 972 82 55 40

Apertura al pubblico: (solo su appuntamento):

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Vice Consolato Onorario Ibiza (Baleari)

Circoscrizione: le isole di Ibiza e Formentera

Indirizzo: C/ Diputado José Ribas, s/n - 07800 – Ibiza (Balears)

Tel. 971.199915 - Fax 971.191746

Email: ibiza.onorario@esteri.it

Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00

Vice Consolato Onorario Palma di Maiorca (Baleari)

Circoscrizione: le isole di Maiorca e Minorca

Indirizzo: Avda. Alemania n. 3, 3º B


07003 Palma di Maiorca - Email: maiorca.onorario@esteri.it

Apertura al pubblico solo su appuntamento: martedì, mercoledì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00

Vice Consolato Onorario Saragozza

Circoscrizione: le provincie di Saragozza, Huesca e Teruel

Indirizzo: Paseo de la Independencia nº24-26, 2 piano, ufficio 12, 50004 Saragozza



Tel: +34 976 228659 - Email: saragozza.onorario@esteri.it
Apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì 10:00 - 14:00

Corrispondente Consolare Minorca (Baleari)

Circoscrizione: Isola di Minorca
Tel.: +34 971 36 54 48 - +34 610 21 50 14
Email: ornella.varesano@gmail.com

Corrispondente Consolare Murcia

Circoscrizione: Regione Murcia
Tel.: +34 608 330 106
Email: info@avvocatoleotta.com

AMBASCIATA DI ITALIA A MADRID

Calle Lagasca, 98 28006 Madrid
Web: www.ambmadrid.esteri.it
Twitter: @ItalyinSPA
Instagram: @italyinspa

GLI UFFICI

SEGRETERIA DELL'AMBASCIATORE

Tel.: 0034.91.4233300
Fax.: 0034.91.5769842
Email: segreamb.ambmadrid@esteri.it

UFFICIO DEL MINISTRO CONSIGLIERE

Tel.:0034.91.423 33 05/24
Fax.:0034.91.5757776
Email: segreteria.ambmadrid@esteri.it

UFFICIO ECONOMICO COMMERCIALE

Tel.: 0034.91.4233326
Fax.:0034.91.5776769
Email: segrecomm.ambmadrid@esteri.it

UFFICIO AMERICA LATINA (SEGIB), COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA, UNWTO

Tel.:0034.91.4233334

Fax.:0034.91.5757776

Email: luis.cavalieri@esteri.it

UFFICIO POLITICO

Tel.:0034.91.4233305/6

Fax.:0034.91.5757776

Email: segreteria.ambmadrid@esteri.it

UFFICIO STAMPA

Tel.:0034.91.4233312/3

Fax.:0034.91.5757776

Email: uffstampa.ambmadrid@esteri.it

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO CONSOLARE, GIUDIZIARIO E SCUOLA

Tel.:0034.91.4233300/05/24

Fax.:0034.91.5757776

Email: segreteria.ambmadrid@esteri.it

UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO

(N.B. - Per questioni di carattere amministrativo-consolare si prega di rivolgersi alla Cancelleria Consolare di Madrid o al Consolato Generale di Barcellona in base alla propria residenza.

Tel.:0034.91.4233300

Fax.:0034.91.4233338

Email: teresamaria.difiore@esteri.it

UFFICIO DELL'ADDETTO PER LA DIFESA

Tel.:0034.91.5341800

Fax.:0034.91.5349113

Email: difeitalia.madrid@smd.difesa.it



CANCELLERIA CONSOLARE

Tel.:0034.91.2106912

Fax.:0034.91.554.66.69

E-mail: madrid.capocancelleria@esteri.it

— RICHIESTA DI CONVALIDA DEI TITOLI DI STUDIO

Gli Uffici Consolari ell' estero non hanno competenze in materia di convalida dei titoli di studio rilasciati in Italia. Per informazioni e chiarimenti gli interessati si devono rivolgere direttamente a:

- SPAGNA-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones

Servicio de Homologación de Títulos Extranjeros Universitarios

Paseo del Prado n.28 / 5º - 28014 Madrid

Servicio de Información y Atención al Ciudadano, Calle Alcalá n.34 -

28071 Madrid Tel.: 902.218.500 - e-mail: informacion@maec.es

- ITALIA -

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ROMA

Consejería de Educación

Largo della Fontanella Borghese n.19 - 00186 Roma

Tel.: (+39) 066840401 - e-mail: ambespirit@mae.es

— STATO CIVILE


Ai sensi del DPR n. 396/2000 i cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all'estero. E' dunque loro obbligo consegnare i relativi atti (nascita, matrimonio, decesso) o la relativa documentazione (divorzio, riconoscimento di figli, cambio del regime patrimoniale del matrimonio, ecc.) all'Ufficio Consolare territorialmente competente.

Per i cittadini iscritti all'AIRE, l'Ufficio Consolare si occupa di aggiornare il proprio schedario e di trasmettere l'atto (o gli atti) di stato civile al Comune italiano di riferimento, mentre per i cittadini residenti in Italia, si provvede unicamente a trasmettere gli atti al Comune di residenza del nucleo familiare.

Si ricorda che i cittadini possono consegnare gli atti di stato civile, debitamente legalizzati e tradotti, anche direttamente al Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, DPR 396/2000). In questi casi, dopo aver consegnato direttamente l'atto al Comune, è comunque consigliabile consegnarne una copia all'Ufficio Consolare per l'aggiornamento dei dati dello schedario consolare.

Esenzione dalla legalizzazione

In applicazione della Convenzione bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Spagna (Legge n. 761/1985 e G.U. 303/1985 Suppl. ord. 106 - Ley n. 761/1986 e BOE n. 124/1986) la documentazione di stato civile emessa da uno dei due Stati non si deve legalizzare se si presenta alle Autorità dell'altro Stato - per qualsiasi utilizzo - a condizione che sia firmata, datata e firmata da un funzionario.



È possibile consultare nella pagina web degli Uffici Consolari competenti territorialmente tutte le informazioni riguardanti:

- Stato civile - Cognomi e nomi.
- Trascrizione nascita.
- Trascrizione matrimonio.
- Trascrizione divorzio.
- Trascrizione decesso.
- Celebrare matrimonio in Italia o in Consolato.
- Celebrare matrimonio in Spagna.
- Unioni civili.

— UFFICI CONSOLARI IN SPAGNA

MADRID - Uffici della Cancelleria Consolare.

La sezione consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid si trova al seguente indirizzo: Calle Agustín de Betancourt n.3 - 28003 Madrid.

- Zona: Nuevos Ministerios - Ríos Rosas
- Metropolitana: L6, L8 e L10 >N. Ministerios - L1 >RíosRosas (www.metromadrid.es)
- Autobus: linee 5, 12, 27, 45 (www.emtmadrid.es)
- Parcheggi pubblici: c/Ríos Rosas, 47 - c/Cristobal Bordiú, 51
- c/Modesto Lafuente, 53

Accesso agli sportelli consolari

L'accesso agli sportelli è consentito solo previa prenotazione dell'appuntamento "on-line" (edi cap. PrenotaOnLine a pag. 76). Per facilitare le operazioni di accesso agli uffici gli utenti dovranno recarsi presso la Cancelleria Consolare con un leg-

gero anticipo (10 minuti) e muniti del codice di prenotazione stampato.

Orario degli sportelli previo appuntamento:


- LUNEDI', MARTEDI', GIOVEDI' e VENERDI' - dalle ore 9,30 alle ore 13,00
- MERCOLEDI' pomeriggio - dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Si segnala che, per ragioni di sicurezza, sarà consentito l'accesso agli Uffici Consolari solo a coloro che abbiano un appuntamento o che si trovino in una situazione di comprovata emergenza. Tutti coloro che accedono saranno sottoposti al controllo di sicurezza.

Contatti con la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia di Madrid:

- E-mail URP: info.madrid@esteri.it
- Posta cartacea: Calle Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid
- Fax: (+34) 91.554.66.69 - Telefono: (+34) 902.050.141
- Posta Elettronica Certificata (PEC): amb.madrid@cert.esteri.it (nota: la PEC può essere utilizzata unicamente da altri utenti in possesso anch'essi di PEC; la PEC non riceve messaggi di posta elettronica ordinaria, che vengono segnalati come anomalie).
- Informazioni telefoniche passaporti e carte d'identità: l'orario di ricevimento delle telefonate dell'ufficio Passaporti e dell'ufficio Carte d'identità é il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Per informazioni di carattere generale si consiglia di inviare sempre un messaggio e-mail. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)



della Cancelleria Consolare esaminerà il contenuto del messaggio e provvederà a rinviarlo al funzionario o all'ufficio preposto al servizio/i richiesto/i. Date le limitate risorse a disposizione e l'elevato numero di richieste è possibile che le risposte ai messaggi non vengano fornite immediatamente. Non verranno date risposte per richieste di informazioni di carattere generale che siano già riportate sulle pagine web degli Uffici Consolari.

Si segnala a tutti i connazionali l'importanza di comunicare un indirizzo e-mail privato (per motivi di privacy si sconsiglia di fornire recapiti e-mail aziendali). In tal modo sarà possibile ricevere informazioni relative a modifiche dei servizi consolari, innovazioni introdotte, ecc. e fruire della piattaforma FAST IT ("Farnesina Servizi Telematici per Italiani all'Estero"). Gli indirizzi di posta elettronica comunicati dai cittadini saranno utilizzati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, per fini esclusivamente d'ufficio.

Si ricorda che nelle comunicazioni con l'Amministrazione, al fine di evitare errori, è importante mandare quesiti brevi e riportanti i dati anagrafici completi del richiedente (cognome, nome, data di nascita, località di residenza, telefono di contatto, ecc.). Solo nel caso in cui il cittadino abbia già avviato una pratica presso la Cancelleria Consolare, è possibile inviare una e-mail direttamente al settore di competenza:

- Capo della Cancelleria Consolare: madrid.capocancelleria@esteri.it
- AIRE (iscrizione/cambio indirizzo/cancellazione):
madrid.aire@esteri.it
- Anagrafe/Certificati anagrafici(*): anagrafe.madrid@esteri.it
- Assistenza sociale/Sentenze di divorzio: madrid.statocivile@esteri.it

- Carte d'Identità: cic2.madrid@esteri.it
- Cittadinanza: cittadinanza.madrid@esteri.it
- Codice Fiscale/PincodeFisconline: madrid.cfiscale@esteri.it
- Elettorale: elezioni.madrid@esteri.it
- Navigazione/Marittimi: navigazione.madrid@esteri.it
- Passaporti/ETD: passaporti.madrid@esteri.it
- Stato civile/Matrimoni da celebrare/Pubblicazioni: madrid.statocivile@esteri.it
- Ufficio notarile/Procure/Cognomi e nomi: notarile.madrid@esteri.it
- Ufficio studi (dichiarazioni di valore): scuole.madrid@esteri.it
- Visti Schengen/Nazionali: visti.madrid@esteri.it

(*) Eccetto per il certificato di “capacità matrimoniale”, che si richiede all’Ufficio Stato Civile.

BARCELLONA - Uffici Consolato Generale


Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona si trova in Calle Mallorca 270 - 08037, Barcellona.

Per informazioni riguardo gli orari di ricezione del pubblico consultare la pagina web <https://consbarcellona.esteri.it>

Centralino con informazioni registrate sui servizi consolari
Tel.: 0034-902050141 (numero a pagamento).

Per informazioni di carattere generale si consiglia di inviare una e-mail all'indirizzo URP: barcellona.info@esteri.it

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Consolato Generale si occupa di esaminare il messaggio pervenuto e di rinviarlo al funzionario addetto al servizio/i richiesto/i.



Si prega di tenere presente che le risorse a disposizione sono necessariamente limitate pertanto, dato l'elevato numero di richieste, è possibile che le risposte non vengano fornite immediatamente.

Si fa presente agli utenti che non verranno fornite risposte a domande riguardanti informazioni di carattere generale già presenti nel sito web <https://consbarcellona.esteri.it>.

Si ricorda che nelle comunicazioni con l'Amministrazione è importante che le persone elaborino quesiti brevi e forniscano i propri dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, località di residenza, telefono di contatto, ecc.).

Per segnalazioni urgenti, suggerimenti, reclami o richieste di informazioni relative a pratiche inviate da più di 60 giorni: barcellona.segnalazioni@esteri.it

Esclusivamente nel caso in cui il cittadino abbia già avviato una pratica presso il Consolato Generale, è possibile inviare una e-mail al settore di competenza:

Anagrafe/A.I.R.E: barcellona.info@esteri.it

Stato Civile: barcellona.info@esteri.it

Passaporti e Carte d'Identità: barcellona.info@esteri.it

Cittadinanza: barcellona.cittadinanza@esteri.it

Ufficio Notarile: barcellona.notarile@esteri.it

Assistenza Sociale: barcellona.assistenza@esteri.it (incidenti, emergenze, arresti)

Ufficio Navigazione: barcellona.navigazione@esteri.it


— ULTERIORI SERVIZI CONSOLARI

Altre informazioni, non incluse in questa guida, sui servizi consolari possono essere consultate nella pagina web del consolato territorialmente competente. Di seguito una lista non esaustiva dei servizi disponibili.

- Assistenza ai cittadini - Sanità - Rimpatrio salme o ceneri.
- C.E.L. - Certificazione Esecuzione Lavori eseguiti all'estero.
- Certificato del casellario giudiziale (certificato penale).
- Codice fiscale - Dichiarazione dei redditi (PINCODE) - Incentivi fiscali.
- Elezioni - Voto all'estero - Informazioni di carattere generale.
- Leva militare.
- Notarile - Successioni - Dichiarazioni di legge.
- Patenti di guida - Autovetture e targhe.
- Tariffa consolare - Pagamenti.
- Traduzioni - Legalizzazioni - Autentiche.
- **VARIAZIONI ANAGRAFICHE DELLA RESIDENZA**
(cambio indirizzo, trasferimento ad altri paesi)

Dopo aver ottenuto l'iscrizione nell'AIRE dal Comune competente, i cittadini devono mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente all'Ufficio Consolare competente qualsiasi variazione della residenza all'estero:

- cambio dell'indirizzo di residenza all'interno della stessa circoscrizione consolare
- trasferimento ad un altro Paese all'estero oppure alla circoscrizione consolare di competenza del Consolato Generale d'Italia in Barcellona o a quella della Cancelleria Consolare in Madrid; si deve chiedere il prima possibile l'iscrizione nel nuovo Ufficio consolare, anche se la normativa prevede un massimo



di 180 giorni per rendere queste dichiarazioni. Nella pagina web del Consolato di riferimento sono pubblicate le modalità per effettuare la comunicazione.

— VIAGGI DI MINORI DI 14 ANNI

Nel caso di viaggi all'estero di minori italiani di età inferiore agli anni quattordici non accompagnati da uno dei due genitori (o da chi ne fa le veci), è necessario richiedere una menzione sul passaporto italiano o una dichiarazione di accompagnamento.

I genitori o gli esercenti la potestà tutoria dovranno presentare una dichiarazione all'Autorità competente al rilascio del passaporto, che è di norma quella nella cui circoscrizione risiede il richiedente (Questura o Consolato), nella quale indicano il nome della/e persona/e o dell'ente cui il minore è affidato, chiedendo che la menzione venga apposta sul passaporto del minore o in un'attestazione separata.

Per i residenti in Spagna, gli uffici competenti a ricevere la dichiarazione ai fini della menzione sul passaporto o del rilascio dell'attestazione sono solo la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid e il Consolato Generale di Barcellona.

Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti:

- Copia del documento d'identità che il minore utilizzerà per il viaggio;
- Copia dei documenti d'identità dei genitori (o esercenti potestà tutoria);
- Copia dei documenti d'identità degli accompagnatori;
- Prenotazione o biglietto di viaggio (con indicazione dell'itinerario).

La dichiarazione può essere presentata:

- Per posta ordinaria all'indirizzo dell'Ufficio Consolare territorialmente competente, allegando la documentazione indicata ed una busta preaffrancata con l'indirizzo privato per la restituzione della dichiarazione (si suggerisce la busta PAQ48H

- che si acquista presso gli uffici delle poste spagnole “Correos”).
- Personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio Consolari territorialmente competente, in orario di servizio al pubblico e per appuntamento.

Importante: nel caso che uno dei genitori non sia cittadino dell’UE la firma dello stesso dovrà essere autenticata presso i nostri sportelli (servizio gratuito); in caso di invio postale la firma dovrà essere autenticata da un Console Onorario italiano oppure da un Notaio spagnolo. Le eventuali spese di restituzione del carteggio sono completamente a carico dei richiedenti.

L’ufficio ricevente può richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza fisica degli esercenti la potestà genitoriale.

La dichiarazione è gratuita ed è di norma valida per un solo viaggio (da intendersi come viaggi di “andata e ritorno”) fuori dal Paese di residenza del minore e con una destinazione programmata. Il termine massimo di validità della dichiarazione, entro cui devono essere comprese la data di partenza e di rientro, è di 6 mesi. La validità non può comunque superare la data di scadenza del passaporto del minore.

Nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

Nel caso di affidamento ad un ente o compagnia di trasporto non è possibile la menzione sul passaporto e verrà rilasciata la sola attestazione.

La Modulistica si può scaricare dalla pagina web del consolato territorialmente competente.

